Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 276

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 29 novembre 1937 - Anno XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1937-XVI, n. 1924.
Provvedimenti vari in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 30 dicembre 1923, n. 3268, sulle tasse di bollo; 30 dicembre 1923, n. 3269, sulle tasse di registro: 30 dicembre 1923, n. 3272, sulle tasse ipotecarie; 28 luglio 1930, numero 1011, sulla tassa di scambio, e successive disposizioni;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza assoluta di apportare modificazioni al vigente regime delle tasse sopra richiamate ai fini di bilancio;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' dato valore di legge alle disposizioni contenute nei seguenti allegati e annesse tabelle, firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze:
Allegato A: Tassa di scambio;
Allegato B: Imposta di registro ed imposte ipotecarie;
Allegato C: Tassa di bollo.

Art. 2.

Le disposizioni contenute negli allegati al presente decreto entrano in vigore a partire dal giorno rispettivamente stabilito negli allegati stessi.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, il *Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1937 - *Anno XVI.*
Atti del Governo, registro 391, *foglio* 159. — MANCINI.

ALLEGATO *A*.

TASSA DI SCAMBIO

Aliquota della tassa.

Art. 1.

La tassa di scambio, di cui all'art. 41 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, modificato dall'art. 4 del R. decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, e dall'art. 1 del R. decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206, è stabilita, tanto per gli scambi nel Regno che per quelli di importazione, nella misura di L. 3 per cento del valore o prezzo dello scambio, salve le eccezioni di cui ai successivi articoli 10 a 15, 18 e 19, 23, 28 e 32.
L'aliquota di tassa si applica come segue:

Scambi d'importo fino a L. 1	esenti.
Scambi d'importo superiore a L. 1 e non a L. 10 .	L. 0,30
Scambi d'importo superiore a L. 10 e non a L. 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire	» 0,60
Scambi d'importo superiore a L. 100 e non a L. 1000: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire	» 1,50
Scambi d'importo superiore a L. 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire	» 3 —

Acquisti di merce fatti da commercianti e da industriali presso privati.

Art. 2.

Costituiscono scambio ai sensi della legge 28 luglio 1930, n. 1011 e disposizioni successive gli acquisti di merce fatti presso privati da commercianti o da industriali direttamente od a mezzo di propri ausiliari del commercio, esclusi gli acquisti di materie e prodotti agricoli fatti presso agricoltori e conduttori di fondi, per i quali restano ferme le norme in vigore.

Per ognuno di tali acquisti soggetti a tassa, è fatto obbligo agli industriali e commercianti suddetti di emettere entro il giorno non festivo successivo a quello in cui l'acquisto è stato effettuato, apposito documento sul quale devono essere indicati la qualità ed il prezzo della merce acquistata, nonchè le generalità del venditore e la data di acquisto, e di corrispondere sul documento stesso la tassa di scambio mediante apposizione sul medesimo di entrambe le sezioni delle prescritte marche doppie ovvero a mezzo del servizio dei conti correnti postali quando l'ammontare della tassa non sia inferiore a L. 300.

Il suddetto documento dev'essere a cura del commerciante od industriale acquirente numerato e conservato per il periodo di cinque anni.

Passaggi di merci a scopo di lavorazione.

Art. 3.

Il trattamento stabilito dagli articoli 13, 14 e 15 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, per i passaggi di merci a scopo di lavorazione non si applica alle consegne di merci fatte alla medesima ditta dalla quale colui che fa la consegna ha in precedenza acquistato le merci stesse.

In tal caso la tassa di scambio è dovuta sul valore complessivo del prodotto lavorato.

Ausiliari del commercio.

Art. 4.

L'ausiliario del commercio il quale a garanzia degli affari compiuti a suo mezzo rilascia in proprio, a favore della ditta per cui agisce, od avalla a favore della stessa, cambiali emesse da terzi in dipendenza degli affari suddetti, assume la responsabilità dell'adempimento delle obbligazioni prevista dal 1° comma dell'art. 25 della legge 28 luglio 1930, n. 1011.

Ai fini e per gli effetti del secondo comma dell'art. 25 della suddetta legge qualunque compenso, compreso l'interesse su anticipazioni regolarmente autorizzate, corrisposto da una ditta commerciale o industriale al proprio ausiliario di commercio in dipendenza della funzione di intermediario, concorre a costituire la provvigione goduta dall'ausiliario medesimo.

Importazioni.

Art. 5.

L'art. 30 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, è sostituito come segue:

« Qualora il valore delle merci in importazione sia dichiarato in valuta estera, ovvero sia indicato in valuta estera nella fattura il prezzo relativo, il ragguaglio della detta valuta in lire italiane è fatto in base al cambio ufficiale valevole nel giorno in cui si procede da parte della Dogana alla verificazione della merce e alla liquidazione e riscossione dei diritti dovuti con la emissione delle relative bollette doganali ».

Scambi di merci estere esistenti all'estero.

Art. 6.

L'art. 40 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, è sostituito come segue:

Gli scambi nel Regno aventi per oggetto merci di origine estera esistenti all'estero, ovvero merci di origine estera provenienti dall'estero depositate in luoghi soggetti a vigilanza doganale o in transito attraverso il Regno, non sono soggetti a tassa di scambio a condizione che per tali scambi sia rilasciata apposita nota, conto, fattura od equivalente documento in doppio esemplare indicante il prezzo o valore dello scambio e dal quale risulti altresì che trattasi di merce di origine o di provenienza estera.

Le dette note, conti, fatture od equivalenti documenti sono soggetti alla tassa ordinaria di bollo di cui all'art. 52 della tariffa alleg. *A* alla legge sul bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni e devono essere esibiti ad un Ufficio del registro per l'annullamento, col timbro a calendario, delle marche relative.

La data dello scambio, agli effetti della disposizione di cui al primo comma, è quella risultante dal bollo a calendario apposto dal detto ufficio sulle accennate fatture.

Ove le dette merci siano successivamente importate nel Regno, è dovuta la tassa di scambio a norma delle disposizioni contenute nel titolo IV della presente legge.

Pagamento della tassa di scambio a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

Art. 7.

Il primo comma dell'art. 46 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, è modificato come segue:

« Per gli scambi nel Regno, il pagamento della tassa di importo di L. 300 ed oltre per ogni fattura, nota, conto od equivalente documento deve essere effettuato a mezzo del servizio dei conti correnti postali dalla parte che ha l'obbligo di emettere il documento di scambio ».

Art. 8.

Il pagamento della tassa di scambio a mezzo di postagiro settimanale, a norma dell'ultimo comma dell'art. 48 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, è consentito anche per le fatture, il cui importo di tassa non sia inferiore a lire 20 per ciascuna fattura.

Obbligatorietà della fattura per gli scambi di merci esenti da tassa di scambio.

Art. 9.

Per gli scambi fra commercianti ed industriali, tanto nel Regno che d'importazione, di materie, merci e prodotti che sono esenti da tassa di scambio a norma degli articoli 58 e 59 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, e disposizioni successive, è obbligatorio il rilascio di regolare fattura, nota, conto od equivalente documento in doppio esemplare, nei termini e nei modi stabiliti dall'art. 4 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, soggetto alla tassa di bollo di cui all'art. 52 della tariffa allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, nella misura stabilita dall'art. 3 allegato *D* del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749.

Per gli scambi d'importazione, la tassa si corrisponde entro cinque giorni da quello dello svincolo doganale della merce mediante apposizione di marche sulla fattura o su equivalente documento, portante l'indicazione del prezzo o valore della merce stessa, che può essere posto in essere anche dallo stesso importatore.

Le fatture, note, conti, quietanze ed equivalenti documenti di cui al comma precedente, nonchè le relative copie e doppi devono essere rispettivamente conservati, tanto da chi li redige e spedisce, quanto da chi li riceve, per un periodo di cinque anni. Lo stesso obbligo è esteso:

a) ai libri di prima nota, copialettere, copiafatture;

b) alle bollette d'importazione e alle fatture provenienti dallo estero ed equivalente documento di cui al comma precedente.

Le fatture spedite ed i relativi doppi, come pure le fatture ed equivalenti documenti bollati ricevuti dagli industriali, commercianti ed esercenti acquirenti, devono essere progressivamente numerati.

Aliquote speciali di tassa.

Art. 10.

Per le merci qui di seguito indicate, la tassa di scambio è stabilita nella misura di L. 0,75 per cento:

a) materie fertilizzanti ed antiparassitarie di cui al R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, e disposizioni successive;

b) seme bachi;

c) oro greggio sotto forma di lastre, di lamine e di dischi e di fili di spessore non inferiore a due decimi di millimetro.

La tassa è dovuta per ogni scambio e si applica:

Scambi d'importo sino a L. 1	esenti.
Scambi d'importo superiore a L. 1 e non a L. 10	L. 0,10
Scambi d'importo superiore a L. 10 e non a L. 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire	» 0,15
Scambi d'importo superiore a L. 100 e non a L. 1000: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire	» 0,40
Scambi d'importo superiore a L. 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire	» 0,75

Art. 11.

La tassa di scambio di cui al terzo comma dell'art. 21 della legge 22 marzo 1932, n. 206, per le vendite di merci all'asta effettuate, esclusivamente per conto di terzi con regolare mandato a vendere, da case o agenzie di vendita costituite da aziende commerciali, è stabilita nella misura di L. 1,50 per cento.

La tassa è dovuta per ogni vendita e si applica:

Scambi d'importo sino a L. 1	esenti.
Scambi d'importo superiore a L. 1 e non a L. 10	L. 0,15
Scambi d'importo superiore a L. 10 e non a L. 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire	» 0,30
Scambi d'importo superiore a L. 100 e non a L. 1000: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire	» 0,75
Scambi d'importo superiore a L. 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire	» 1,50

Art. 12.

La tassa di scambio, di cui all'art. 20 del R. decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206, per le merci di seguito indicate, è stabilita nella misura del 5 per cento:

a) pietre preziose, perle e coralli, tanto allo stato greggio che lavorato;

b) platino e lavori in oro e in platino;

c) articoli con parti o guarnizioni di oro e di platino.

La tassa è dovuta per ogni scambio e si applica:

Scambi d'importo sino a L. 1	esenti
Scambi d'importo superiore a L. 1 e non a L. 10	L. 0,50
Scambi d'importo superiore a L. 10 e non a L. 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire	» 1—
Scambi d'importo superiore a L. 100 e non a L. 1000: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire	» 2,50
Scambi d'importo superiore a L. 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire	» 5—

Art. 13.

Per le somministrazioni di gas, energia elettrica ed energia refrigerante, di cui all'art. 60 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, e disposizioni successive, l'aliquota di tassa di scambio è stabilita come segue:

Quando l'importo della somministrazione supera L. 5 e non L. 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire	L. 0,30
Quando l'importo della somministrazione supera L. 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire	» 0,50

Quando l'importo della somministrazione non supera L. 5, le relative fatture, note, conti e simili documenti sono esenti da tassa di scambio e da tassa di bollo.

Quando l'importo della tassa non sia inferiore ad una lira è aumentato del 20 per cento.

Nell'applicazione di tale aumento non si terrà conto delle frazioni di lira.

La tassa di scambio dovuta a norma del secondo comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1691 sull'energia elettrica destinata dalle ditte produttrici ad usi propri è stabilita in L. 6 per ogni 100 kw. o frazione di 100 kw. di potenza generatrice istallata. E' escluso da tale tassa l'energia refrigerante adibita dalle ditte produttrici ad usi propri, nei confronti della quale si rende applicabile il regime stabilito dal seguente art. 28.

Pubblicazioni aventi scopo pubblicitario o di moda.

Art. 14.

L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1559, concernenti l'applicazione della tassa di scambio sui libri, giornali, riviste, opuscoli, fascicoli, manifesti e fogli volanti stampati o litografati, aventi scopi pubblicitari o di moda, è prorogata al 1° gennaio 1938-XVI.

Fra le pubblicazioni aventi scopi pubblicitari sono compresi i cataloghi degli editori, librai e rivenditori in genere di libri, nuovi od usati, e di altre pubblicazioni, nonchè le stampe di ogni genere ancorchè sfornite di testo.

Fra le pubblicazioni di moda sono compresi i figurini, i modelli e le stampe di ogni genere anche se sforniti di testo ed ogni altra pubblicazione di moda anche se, oltre allo scopo di moda, abbia intendimenti didattici intesi alla confezione di determinati articoli od oggetti di vestiario e di abbigliamento.

Nel caso di pubblicazioni aventi scopi diversi dalla pubblicità o dalla moda, sono considerate pubblicazioni aventi scopo pubblicitario o di moda ai fini dell'applicazione della tassa di scambio, quelle che dedicano anche promiscuamente a scopi di pubblicità e di moda, più del 40 per cento delle pagine, compresi la copertina ed eventuali fogli intercalati o aggiunti, di cui la pubblicazione è costituita, ovvero più del 40 per cento dello spazio stampato.

Il carattere di pubblicazione a scopo pubblicitario ovvero di moda è dato dalla prevalenza dello spazio destinato all'uno o all'altro dei detti scopi: in caso di parità la pubblicazione ha carattere di moda.

Art. 15.

Limitatamente alle pubblicazioni di cui al precedente articolo aventi scopi di moda, la tassa di scambio è dovuta una volta tanto nella misura di L. 2 per cento, giusta le norme seguenti:

1. — *Pubblicazioni edite nel Regno*:

a) la tassa di scambio si applica in base alla fattura relativa alla stampa della pubblicazione. Tale fattura deve essere rilasciata in doppio esemplare dallo stampatore all'editore a norma dell'art. 4 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011;

b) la tassa è ragguagliata al prezzo di copertina per la vendita al pubblico delle pubblicazioni stesse, il quale pertanto deve essere stampato sulla copertina o prima pagina di ogni pubblicazione e indicato nella fattura di cui sopra alla lettera a);

c) nel caso di editori di pubblicazioni di mode che provvedano con mezzi propri alla stampa delle medesime è fatto obbligo a tali editori di tenere uno speciale registro sul quale devono essere annotati i quantitativi delle pubblicazioni direttamente stampate con indicazione per ciascuna di esse, del titolo e del prezzo di copertina e del giorno in cui le relative operazioni di stampa sono state ultimate.

La tassa di scambio si corrisponde mediante apposizione di ambedue le sezioni delle prescritte marche per tassa di scambio sullo stesso registro, in calce alla scritturazione di cui sopra e in base al valore complessivo delle pubblicazioni stesse, giusta il prezzo di vendita al pubblico delle medesime.

Le scritturazioni sul detto registro e il pagamento della tassa, giusta le norme di cui sopra, devono essere effettuati non appena le operazioni di stampa sono compiute ed in ogni caso prima che la pubblicazione esca dai magazzini della ditta editrice.

2. — *Pubblicazioni provenienti dall'estero*. — La tassa di scambio si riscuote in modo virtuale dalla dogana all'atto dell'importazione ragguagliando l'aliquota del 2 % al prezzo di vendita, al dettaglio, della pubblicazione nel Regno, che deve essere dichiarato dall'importatore nella dichiarazione di importazione.

Per gli abbonamenti a pubblicazioni estere di moda fatti direttamente dagli interessati, la tassa si corrisponde presso gli Uffici Postali all'atto della richiesta dell'abbonamento giusta le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze d'intesa col Ministro delle comunicazioni.

Art. 16.

Il registro di cui al n. 1 lettera c) dell'articolo precedente è esente da tassa di bollo, ma non ha efficacia probatoria agli effetti della disposizione di cui sopra se prima di porlo in uso ciascun foglio non sia stato numerato e munito in ogni pagina del bollo a calendario dell'ufficio del registro del distretto di residenza dell'editore. Nell'ultima pagina dei detti registri deve essere dichiarato il numero dei relativi fogli con dichiarazione firmata dal Procuratore del Registro.

L'editore che provvede direttamente alla stampa delle pubblicazioni di cui trattasi è obbligato ad esibire ad ogni richiesta degli agenti della Finanza gli altri registri contabili di cui egli è provvisto concernenti la stampa ed il collocamento delle pubblicazioni.

Il registro deve essere conservato per un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima annotazione.

Acque gassate e minerali artificiali e bevande.

Art. 17.

Ai fini dell'applicazione della tassa di scambio sulle acque gassate, acque minerali artificiali e bevande di cui al R. decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 195, le ditte che non corrispondono la tassa in abbonamento giusta il disposto dell'art. 2 dello stesso decreto, devono effettuare il pagamento della tassa in base alla fattura la cui emissione è obbligatoria per ogni vendita a chiunque fatta.

La fattura assoggettata a tassa deve essere emessa nello stesso giorno in cui si effettua la vendita relativa.

Limitatamente alle bevande di cui all'art. 1 del citato R. decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 195, la tassa è dovuta anche per i prodotti venduti direttamente al pubblico dal produttore nei propri esercizi, ancorchè egli sia possessore di apparecchio da banco. Nel caso che il detto produttore non si avvalga della facoltà di corrispondere la tassa in via di abbonamento per il tramite dei Consorzi, di cui al secondo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge citato, il produttore esercente è obbligato a tenere un registro di carico e scarico, sul quale devono essere annotati, quotidianamente, nella parte del carico i quantitativi prodotti e in quella dello scarico i quantitativi venduti col relativo prezzo di vendita al pubblico. La tassa, nella misura stabilita dal n. 36 della tabella *B* annessa al presente Allegato, deve essere corrisposta giornalmente mediante applicazione di ambedue le sezioni delle apposite marche per tassa di scambio, sulla parte dello scarico del detto registro. Tale registro è soggetto quanto alla sua tenuta, alle norme di cui all'art. 15 del R. decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206.

I canoni annui di tassa di scambio dovuti dai possessori di apparecchi da banco per la fabbricazione e distribuzione al pubblico di acque gassate e di acque minerali artificiali da tavola, a norma del R. decreto-legge 24 dicembre 1931, n. 1562, e giusta la tabella *B* annessa al decreto del Ministro per le finanze 16 dicembre 1935, n. 74985, sono aumentati di un quinto.

Materie e prodotti tessili.

Art. 18.

La tassa di scambio sulle materie e prodotti tessili è dovuta giusta la discriminazione, nella misura e nei modi stabiliti nella tabella *A* annessa al presente allegato.

Per le vestimenta, la biancheria e gli altri oggetti cuciti, di cui alla categoria XVI della vigente tariffa dei dazi doganali, resta ferma l'equiparazione ai tessuti a norma dei Regi decreti-legge 22 marzo 1932, n. 206 e 23 gennaio 1933, n. 9, col conseguente pagamento della tassa di scambio nella misura stabilita, per le varie specie di tessuti, nella tabella allegato *A* al presente decreto.

Per talune confezioni ottenute con l'impiego di tessuti misti o con aggiunta di materie non tessili è data facoltà al Ministro delle finanze di determinare con proprio decreto se ed a quale specie di tessuti siano tali confezioni da equipararsi, indipendentemente dalla classificazione doganale, nonchè il momento ed il modo di applicazione del tributo.

Merci per le quali la tassa di scambio si corrisponde una volta tanto.

Art. 19.

Per le merci indicate nella tabella *B* annessa al presente allegato, la tassa di scambio è dovuta una volta tanto, in base alle aliquote e giusta le modalità stabilite per ciascuna voce della tabella stessa.

Art. 20.

Per le vendite delle merci e dei prodotti, indicati nella tabella *B* annessa al presente allegato che siano effettuate dai fabbricanti o produttori direttamente in locali propri, ovvero a mezzo di filiali, depositi, agenzie, rappresentanti ed altri ausiliari del commercio, è data facoltà al Ministro per le finanze di determinare particolari formalità e modi di corresponsione della tassa di scambio, avuto riguardo alla organizzazione tecnica delle aziende.

Ai fabbricanti o produttori che effettuano le vendite di cui al precedente comma è fatto in ogni caso obbligo di denunciare al competente ufficio del registro la sede degli accennati locali ed ausiliari del commercio, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in ogni caso non oltre un mese dalla data di apertura dei locali o di istituzione degli ausiliari medesimi.

Art. 21.

Agli effetti dell'applicazione della tassa di scambio una volta tanto sulle merci e prodotti di cui alle voci 5, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 della tabella *B* annessa al presente allegato, è considerato fabbricante o produttore anche chi affida ad altri fabbricanti, che vi provvedono con materie proprie, la fabbricazione integrale di dette merci e prodotti ovvero di parti staccate di essi, sempre quando tali parti costituiscano, avuto riguardo alla loro funzione ed alla loro destinazione, prodotti finiti a sè stanti non suscettibili di ulteriore lavorazione.

Nella ipotesi prevista dal precedente comma, la cessione delle dette merci o prodotti o parti staccate di essi dall'industriale fabbricante al committente non costituisce scambio tassabile.

E' peraltro obbligatorio, anche in tal caso, il rilascio, non oltre il quinto giorno dalla consegna o spedizione della merce, di fattura, nota o conto in doppio esemplare, sul quale deve essere espressamente dichiarato che le merci o prodotti o parti staccate di essi sono destinati dal fabbricante per l'uso di cui al primo comma del presente articolo.

Tali fatture, note e conti, sono soggetti alla tassa ordinaria di bollo e devono essere conservati ed esibiti a norma degli articoli 88 e 89 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011.

Art. 22.

Gli scambi delle materie, merci e prodotti, soggetti a tassa una volta tanto, giusta le disposizioni di cui alle tabelle *A* e *B* annesse al presente allegato, che abbiano luogo nel Regno successivamente allo scambio per il quale è stata corrisposta la tassa nelle stesse tabelle stabilita, sono esenti da tassa di scambio.

E' peraltro obbligatorio per i detti scambi successivi il rilascio in doppio esemplare, non oltre il quinto giorno dalla consegna o spedizione della merce, della fattura, nota conto od equivalente documento, che sono soggetti alla tassa ordinaria di bollo e devono essere conservati ed esibiti a norma degli articoli 88 e 89 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011.

Pelli greggie.

Art. 23.

La tassa di scambio sulle pelli non buone da pellicceria o parti di esse, crude, fresche, anche salate o salamoiate, secche o marinate, ma non conciate, è dovuta una volta tanto nella misura di L. 6 per cento e si corrisponde nei modi seguenti:

a) per le pelli di produzione nazionale, come pure per le pelli importate dall'estero da ditte nazionali che non provvedono direttamente alla concia delle pelli stesse: all'atto della vendita di tali pelli alle ditte nazionali che ne effettuano la concia sia per rivenderle allo stato di pelli conciate o per usarle nella propria industria. La tassa si applica a mezzo della prescritta fattura bollata in doppio esemplare, in base al prezzo effettivo di vendita;

b) per le pelli provenienti dall'estero importate da ditte nazionali che provvedono direttamente alla concia delle pelli stesse: all'atto dello sdoganamento in modo virtuale con versamento alle dogane, giusta le norme stabilite, per quanto riguarda l'applicazione e la riscossione della tassa di scambio sulle importazioni, dalla legge 28 luglio 1930, n. 1011, e disposizioni successive.

La tassa di scambio per le pelli di cui alla lettera *a*) è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per gli scambi nel Regno delle stesse pelli anteriori alle vendite fatte in confronto delle ditte che ne effettuano la concia.

Per le pelli conciate nel Regno come pure per l'importazione di pelli conciate resta fermo l'obbligo del pagamento della tassa di scambio nella misura normale di L. 3 per cento per ogni scambio giusta le norme di cui alla legge 28 luglio 1930, n. 1011 e disposizioni successive.

Art. 24.

La tassa di scambio di L. 6 per cento stabilita dal precedente articolo si applica come segue:

Scambi d'importo sino a L. 1	esenti.
Scambi d'importo superiore a L. 1 e non a L. 10 .	L. 0,60
Scambi d'importo superiore a L. 10 e non a L. 100:	
per ogni 20 lire o frazione di 20 lire	» 1,20
Scambi d'importo superiore a L. 100 e non a L. 1000:	
per ogni 50 lire o frazione di 50 lire	» 3 —
Scambi d'importo superiore a L. 1000:	
per ogni 100 lire o frazione di 100 lire	» 6 —

La tassa per le vendite di cui alla lettera *a*) del precedente articolo si corrisponde a mezzo delle prescritte marche doppie a norma degli articoli 44 e 45 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, quando l'importo della medesima per ogni fattura non ecceda lire 50 (cinquanta).

Quando l'importo della tassa per ogni singola fattura è superiore a lire cinquanta, essa si corrisponde a mezzo del servizio dei conti correnti postali, a norma degli articoli 46 a 52 della citata legge 28 luglio 1930, n. 1011.

Art. 25.

E' fatto obbligo alle ditte che esercitano l'industria della concia delle pelli greggie di cui al precedente art. 23 sia per conto proprio, sia per conto di terzi, di denunziare al competente Ufficio del Registro la sede dei singoli esercizi di concia nel termine di un mese dall'entrata in vigore del presente decreto ed in ogni caso non oltre un mese dalla data di apertura degli esercizi stessi.

Le ditte che cumulativamente esercitano l'industria della salagione e della concia delle pelli devono far presente nella denuncia tale circostanza.

Art. 26.

Nel caso di consegna o di spedizione delle pelli o di parti di esse di cui al primo comma dell'art. 23 alle concerie per le operazioni di concia da parte di ditte industriali o commerciali committenti, fermo l'obbligo dell'osservanza di tutte le norme e condizioni stabilite dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, la tassa di scambio del 6 per cento di cui al precedente art. 23 si corrisponde a cura della ditta committente in base al prezzo medio di mercato delle pelli greggie consegnate o spedite, sulla nota di accompagnamento prescritta dall'art. 13, n. 6, della citata legge, mediante applicazione delle rispettive sezioni di marche sui due esemplari della nota stessa, se l'importo della tassa non eccede lire cinquanta ovvero a mezzo del servizio dei conti correnti postali, se l'importo della tassa eccede lire cinquanta.

Art. 27.

La tassa di scambio del 6 per cento di cui al precedente art. 23 è dovuta anche nel caso di privati che vendono le pelli o parti di esse indicate nello stesso articolo a ditte che ne effettuano la concia, ovvero consegnano o spediscono a tali ditte le pelli stesse per

le operazioni di concia. La tassa si corrisponde, all'atto della introduzione delle pelli nello stabilimento o nei locali della ditta conciatrice, sulla base del prezzo di vendita, se si tratta di vendita, ovvero in base al prezzo medio di mercato delle pelli stesse qualora si tratti di consegna per le operazioni di concia.

Il documento, dal quale deve risultare il pagamento della tassa di scambio, deve essere emesso dalla ditta che effettua la concia e deve dalla stessa essere conservato per un periodo di cinque anni.

Il prezzo medio delle pelli tanto agli effetti della disposizione contenuta nel precedente art. 26 come di quelle di cui al presente articolo è il prezzo risultante dal più recente listino del Consiglio provinciale delle corporazioni della provincia in cui ha sede la ditta che effettua la concia delle pelli.

Ghiaccio, energia refrigerante e freddo prodotti per proprio uso da ditte industriali e commerciali.

Art. 28.

A decorrere dal 1° gennaio 1938-XVI, sul ghiaccio, sulla energia refrigerante e sul freddo prodotti per proprio uso da pubblici esercenti e da ditte commerciali ed industriali a mezzo di macchine frigorifere o di qualsiasi altro apparecchio atto alla produzione del freddo è dovuta la tassa di scambio in via di abbonamento, mediante la corresponsione del canone fisso annuo determinato nella tabella seguente in relazione alle frigorie-ore installate:

Frigorie-ore installate	Tassa annua (lire)
fino a 350	100
da 350 a 675	200
da 676 a 1050	300
da 1051 a 2400	500
da 2401 a 3750	750
da 3751 a 5000	1000
da 5001 a 7000	1500
oltre 7000	2000

Il canone annuo di tassa di cui sopra è dovuto per ogni macchina od apparecchio: qualora peraltro lo stesso esercente o la stessa ditta commerciale od industriale detenga più di una macchina od apparecchio nel medesimo esercizio, stabilimento o locale, il canone di tassa è dovuto per intiero per la macchina od apparecchio di maggiore potenza ed è ridotto a metà per ciascuna delle altre macchine od apparecchi di eguale o di minore potenza.

Art. 29.

Le ditte commerciali ed industriali che detengono macchine frigorifere sono obbligate a presentare all'ufficio del registro competente apposita denunzia contenente:

a) il numero delle macchine od apparecchi impiantati;

b) il tipo di ogni macchina od apparecchio e la potenza frigorifera installata espressa in frigorie-ore per ciascuno di essi;

c) l'indicazione della ditta o della ragione sociale e la sede della stessa.

Per l'anno 1938 e per gli anni successivi la denunzia suddetta deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 30.

Le ditte che impiantano macchine ed apparecchi di cui al precedente art. 28 entro il corso dell'anno, devono presentare la denunzia prescritta dall'articolo precedente entro un mese dalla data di acquisto delle macchine stesse.

Art. 31.

Le convenzioni di abbonamento per il pagamento dei canoni di tassa di cui al precedente art. 28 devono essere stipulate entro gli stessi termini stabiliti per la denuncia di cui ai precedenti articoli 29 e 30.

Il canone di tassa d'importo non superiore a L. 100 deve essere versato all'Ufficio del registro in unica soluzione entro venti giorni dalla data di stipulazione della convenzione di abbonamento.

Per i canoni d'importo superiore a L. 100 il pagamento può essere effettuato dal contribuente in tre rate con scadenza al 31 gennaio, 31 maggio e 30 settembre di ogni anno, giusta le norme di cui all'art. 55 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011.

Nel caso di esercizi situati in comuni dove non hanno sede gli uffici del registro, può prescindersi dalla stipulazione della convenzione qualora il contribuente nel termine stabilito per la denuncia di cui ai precedenti articoli 29 e 30 effettui il pagamento del canone in unica soluzione, anche a mezzo di vaglia postale.

Caffè.

Art. 32.

La tassa di scambio sul caffè è dovuta una volta tanto all'atto della importazione, nella misura del 12 per cento, sul prezzo o valore del caffè posto al confine, ed è riscossa in modo virtuale, dalle dogane a norma dell'art. 29 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011.

Gli scambi di caffè crudo, tostato o macinato che hanno luogo nel Regno successivamente all'importazione sono esenti da tassa di scambio.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di determinare periodicamente in base ad un prezzo medio unico, ovvero di più qualità di caffè ed all'aliquota di tassa stabilita dal presente decreto, una quota fissa di tassa di scambio da riscuotersi dalle dogane per ogni quintale di caffè all'atto dello sdoganamento.

Per gli scambi di caffè crudo, tostato o macinato che hanno luogo nel Regno successivamente all'importazione è obbligatorio il rilascio di nota, conto, fattura od altro equivalente documento in doppio esemplare soggetto alla tassa ordinaria di bollo di cui all'art. 52 della tariffa alleg. *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, nella misura stabilita dall'art. 8 dell'alleg. *D* al R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749.

Tali note, conti, fatture ed equivalenti documenti devono essere conservati tanto da chi li emette come da chi li riceve per un periodo di cinque anni.

Esenzioni.

Art. 33.

Il primo capoverso dell'art. 18 del R. decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206 è sostituito dal seguente:

« L'oro greggio, in lingotti, in verghe, in polvere, comprese le ceneri aurifere ed in monete, nonchè l'oro in rottami inservibili senza ulteriore fusione, è esente da tassa di scambio sia all'atto della importazione, che per gli scambi posti in essere nel Regno ».

Sanzioni.

Art. 34.

Per le violazioni alle norme stabilite dal presente allegato in materia di tassa di scambio sono applicabili le sanzioni di cui alla legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011 e disposizioni successive.

Le violazioni alle disposizioni contenute nel primo e secondo comma del precedente art. 9 sono punite con le sanzioni previste dalla legge sulla tassa di bollo 30 dicembre 1923, n. 3268. A tal fine il mancato o tardivo rilascio della fattura è parificato al rilascio di fattura non bollata.

Per le violazioni delle norme di cui al 3° e 4° comma dello stesso art. 9 nonchè delle norme di cui all'ultimo comma degli articoli 21, 22 e 32 si applica la sanzione stabilita dalla lettera *f*) dell'art. 93 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011.

La omessa o tardiva presentazione delle denuncie prescritte dall'ultimo comma dell'art. 20 e dagli articoli 25, 29 e 30 del presente allegato è punita con la pena pecuniaria da L. 100 a L. 500.

Nel caso di fatture, note, conti od equivalenti documenti esenti da tassa di scambio, di cui sia obbligatorio il rilascio giusta le disposizioni contenute nel presente allegato e nella legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011 e disposizioni successive, l'omesso rilascio di tali documenti nei prescritti termini è punito con la pena pecuniaria da L. 20 a L. 100 per ogni documento.

Art. 35.

Le violazioni alle disposizioni dell'art. 15 lettera *c*) sono punite:

a) con la pena pecuniaria da L. 100 a L. 2000 a carico dell'editore che non sia munito del registro speciale prescritto dalla disposizione citata;

b) con l'ammenda da L. 500 a L. 3000 per l'omessa annotazione sul detto registro dei quantitativi delle pubblicazioni;

c) con l'ammenda da L. 1000 a L. 5000 per la infedele annotazione sul detto registro dei quantitativi delle pubblicazioni;

d) con la pena pecuniaria da L. 10 a L. 200 per la omessa indicazione, nelle annotazioni di cui sopra, del titolo o del prezzo di copertina delle pubblicazioni.

La pena pecuniaria di cui sopra alla lettera *a*) si applica anche nel caso che il registro tenuto dall'editore non sia stato assoggettato alla formalità prescritta dall'art. 16 del presente decreto.

Le sanzioni di cui sopra alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) e quelle di cui al comma precedente sono applicabili anche per le violazioni alle disposizioni dell'art. 17, 3° comma, del presente allegato e fanno carico al produttore esercente rispettivamente per la mancata tenuta del registro di carico e scarico prescritto dalla citata disposizione, per la omessa annotazione sul detto registro dei quantitativi prodotti e di quelli venduti, per la infedele annotazione dei detti quantitativi sullo stesso registro, per la mancata indicazione, nelle dette annotazioni, del prezzo di vendita al pubblico ed infine per non avere assoggettato il detto registro alle formalità richiamate nel penultimo comma dello stesso art. 17.

Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicabili indipendentemente da quelle stabilite, per il mancato o irregolare pagamento della tassa, dalla legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011 e disposizioni successive.

Imposta di registro e tassa di scambio.

Art. 36.

Le aliquote dell'imposta di registro di cui agli articoli 8, lettera *a*), e 81, lettera *d*), della tariffa allegato *A* parte prima, alla legge del Registro 30 dicembre 1923, n. 3269 e disposizioni successive per gli scambi di merci posti in essere mediante atto soggetto a registrazione, sono parificate alle aliquote della tassa di scambio stabilite dal presente decreto e dalle annesse tabelle.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 37.

In dipendenza delle nuove aliquote di tassa stabilite dal presente allegato, tutti indistintamente i canoni annui di tassa di scambio che, giusta le convenzioni di abbonamento in corso per l'anno 1937, risulteranno definitivamente dovuti per lo stesso anno anche in seguito ai conguagli prescritti dalle norme in vigore, come pure le quote fisse di tassa stabilite per il corrente anno 1937, giusta le norme vigenti, per l'applicazione e la riscossione della tassa di scambio sul bestiame, sulle essenze di agrumi e sul legname resinoso da opera, sono aumentati del 3,50 per cento del loro ammontare.

Il pagamento di tale maggiore tassa per i canoni annui, deve essere effettuato nel termine di cui all'ultimo comma dell'art. 55 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011.

Art. 38.

Salvo il disposto degli articoli 14 e 28 le disposizioni del presente allegato entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA *A*.

Tassa di scambio sulle materie e prodotti tessili.

MATERIE E PRODOTTI	Aliquota della tassa	NOTE
MATERIE GREGGIE.		
1-*a*) Lino e juta greggi; *b*) Stoppa di lino; *c*) Sparto, crino vegetale anche arricciato ed altri vegetali filamentosi non nominati, greggi; *d*) Cafloc o fiocco di canapa; *e*) Ginestra destinata alla produzione di fibre tessili; *f*) Altre fibre e materie prime vegetali destinate all'industria tessile od alla produzione della cellulosa; *g*) Caseina destinata all'industria tessile.		La tassa è dovuta per ogni scambio e si applica: scambi fino a L. 1, esenti; scambi d'importo superiore a L. 1 e non a L. 10, L. 0,10; scambi d'importo superiore a L. 10 e non a L. 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire, L. 0,15; scambi d'importo superiore a L. 100 e non a L. 1000: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire, L. 0,40; scambi d'importo superiore a L. 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, L. 0,75.
2) Cotone in bioccoli o in massa greggio e cascami di cotone greggi.	0,75 %	Idem.
3-*a*) Seme - bachi; *b*) Seta tinta greggia e cascami di seta greggia; *c*) Fibre artificiali greggie e cascami di fibre artificiali greggie; strazza e scarti greggi; *d*) Pasta chimica, cellulosa per fibre tessili artificiali.	0,75 %	Idem.
4) Stracci di ogni sorta.	0,75 %	Idem.
5-*a*) Lane meccaniche di colore non uniforme; *b*) Cascami e borra di lana; *c*) Crino animale e pelo greggio.	1,50 %	La tassa è dovuta per ogni scambio e si applica: per gli scambi d'importo fino a L. 1, esenti; per gli scambi d'importo superiore a L. 1 e non a L. 10, L. 0,15; per gli scambi d'importo superiore a L. 10 e non a L. 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire, L. 0,30; per gli scambi d'importo superiore a L. 100 e non a L. 1000: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire, L. 0,75;

MATERIE E PRODOTTI	Aliquota della tassa	NOTE
		per gli scambi d'importo superiore a L. 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, L. 1,50.
6-*a*) Bozzoli; *b*) Canapa greggia; *c*) Lane naturali o sudice lavate non a fondo (scoured).	1,50%	La tassa di scambio sui bozzoli, sulla canapa e sulle lane controindicate di produzione nazionale da chiunque conferiti agli ammassi provinciali per la vendita collettiva a norma delle disposizioni vigenti sugli ammassi dei prodotti agricoli, si corrisponde una volta tanto al momento della vendita dei detti prodotti a chiunque fatta da parte degli ammassi. Per le vendite di cui sopra, è obbligatorio il rilascio della fattura od equivalente documento in doppio esemplare da parte dell'ente ammassatore, nei modi e nei termini e con le responsabilità e gli obblighi tutti stabiliti dalla legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, numero 1011, circa il rilascio e conservazione dei documenti di scambio. Sotto le denominazioni di « canapa » si intendono la canapa in bacchette non macerata, la canapa verde stigliata, la canapa macerata, le stoppe, gli scarti ed i canaponi. Il pagamento della tassa di scambio di cui sopra si effettua esclusivamente a mezzo di postagiro tratto sul proprio conto corrente postale a favore del conto corrente postale dell'ufficio del registro del distretto in cui ha sede l'ente ammassatore giusta le norme di cui al Titolo IX, capo III, della citata legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011. A tale fine gli enti ammassatori devono aprire un proprio conto corrente postale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tranne il caso che ne siano già provvisti.
		Sino a quando l'ente ammassatore non sarà in possesso del proprio conto corrente postale la tassa di scambio deve essere egualmente corrisposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali, ma con versamento diretto a mezzo di un qualsiasi ufficio di posta, sul conto corrente postale dell'ufficio del registro. Per i bozzoli, per la canapa e per la lana provenienti dall'estero la tassa di scambio ragguagliata al valore o prezzo del prodotto importato si riscuote in modo virtuale dalle dogane all'atto dello sdoganamento. Per la discriminazione delle aliquota, vedasi nota n. 5.
SEMILAVORATI. 7-*a*) Canapa, lino, juta ed altri vegetali filamentosi pettinati; cordami, cordicelle, spago anche incatramati, cordoni e cordoncini intrecciati e straforzini, filetti e cordami di cocco, sparto, tiglio e simili; *b*) Filati di lino e di canapa, semplici e ritorti, filati di juta, filati semplici di lino e di canapa, ecc., per la cucitura delle calzature, filati di lino e di canapa da cucire preparati per la vendita al minuto; *c*) Cotone in bioccoli e in massa tinto, in ovatte e cascame di cotone tinti; *d*) Filati di cotone semplice e ritorti, mercerizzati e non mercerizzati; catene ordite di cotone e filati di cotone e filati di cotone da cucire, ecc., corde, cordicelle e cordami di cotone;		

MATERIE E PRODOTTI	Aliquota della tassa	NOTE
e) Seta tratta tinta, cascami di seta, pettenuzzo o roccadino, fibre artificiali tinte, cascami di fibre artificiali tinti e filati.	1,50%	La tassa è dovuta per ogni scambio. Per la discriminazione delle aliquote vedasi nota n. 5.
8-a) Lane lavate (escluse le scoured) tinte, cardate, pettinate e lane meccaniche, altre (tinte); b) Crino animale imbiancato o tinto, arricciato e pelo tinto; c) Filati di pura lana mohaire ed altri filati di lana, anche misti, destinati all'industria per la successiva trasformazione.	2,50%	La tassa è dovuta per ogni scambio e si applica: per gli scambi d'importo fino a L. 1, esenti; per gli scambi d'importo superiore a L. 1 e non a L. 10, L. 0,25; per gli scambi d'importo superiore a L. 10 e non a L. 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire, L. 0,50; per gli scambi d'importo superiore a L. 100 e non a L. 1000: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire, L. 1,25; per gli scambi d'importo superiore a L. 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, L. 2,50.
PRODOTTI FINITI.		
8-a) Tessuti di cotone, di fibre artificiali, canapa, lino, juta ed altre fibre tessili.	6%	La tassa è dovuta una volta tanto per lo scambio posto in essere dal fabbricante quanto ai prodotti nazionali ed all'atto dello sdoganamento per i prodotti provenienti dall'estero. La tassa si applica: scambi fino a L. 1, esenti; scambi d'importo superiore a L. 1 e non a L. 10, L. 0,60; L. 10 e non a L. 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire, L. 1,20; scambi d'importo superiore a L. 100 e non o L. 1000: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire, L. 3; scambi d'importo superiore a L. 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, L. 6.
b) Gli stessi quando sono destinati ad essere impiegati come materia prima od accessoria nella fabbricazione di prodotti non compresi fra le confezioni di cui alla categ. XVI della tariffa doganale.	3%	La tassa è dovuta per ogni scambio e si applica: scambi fino a L. 1, esenti; scambi d'importo superiore a L. 1 e non a L. 10, L. 0,30; scambi d'importo superiore a L. 10 e non a L. 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire, L. 0,60; scambi d'importo superiore a L. 100 e non a L. 1000: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire, L. 1,50; scambi d'importo superiore a L. 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, L. 3.
10) Filati di pura lana mohaire ed altri filati e fili di lana anche misti, destinati al commercio.	6%	La tassa è dovuta una volta tanto per lo scambio posto in essere dal fabbricante quanto ai prodotti nazionali ed all'atto dello sdoganamento per i prodotti provenienti dall'estero. La tassa si applica come sopra alla nota n. 9, lett. a).
11) Filati e fili di seta cucirini destinati al commercio.	6%	Idem
12-a) Tessuti di lana ed altri manufatti di lana; tessuti e manufatti di lana misti con altre materie tessili contenenti lana in misura non inferiore al 15%;	10%	Idem La tassa si applica: scambi fino a L. 1, esenti; scambi d'importo superiore a L. 1 e non a L. 10, L. 1; scambi d'importo superiore a L. 10 e non a L. 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire, L. 2; scambi d'importo superiore a L. 100 e non a L. 1000: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire, L. 5; scambi d'importo superiore a L. 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, L. 10.
b) Gli stessi quando sono destinati ad essere impiegati come materia prima od accessoria per la fabbricazione di prodotti non compresi fra le confezioni di cui alla categ. XVI della tariffa doganale.	7%	La tassa è dovuta per ogni scambio e si applica: scambi fino a L. 1, esenti; scambi d'importo superiore a L. 1 e non a L. 10, L. 0,70; scambi d'importo superiore a L. 10 e non a L. 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire, L. 1,40; scambi d'importo superiore a L. 100 e non a L. 1000: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire, L. 3,50; scambi d'importo superiore a L. 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, L. 7.

MATERIE E PRODOTTI	Aliquota della tassa	NOTE
13-a) Tessuti misti di seta e di fibre artificiali, cotone e lana, in cui la seta non costituisca l'elemento prevalente inferiore al 50 % in peso);	9 %	La tassa è dovuta una volta tanto per lo scambio posto in essere dal fabbricante quanto ai prodotti nazionali ed all'atto dello sdoganamento per i prodotti provenienti dall'estero. La tassa si applica: scambi fino a L. 1, esenti; scambi d'importo superiore a L. 1 e non a L. 10, L. 0,90; scambi d'importo superiore a L. 10 e non a L. 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire, L. 1,80; scambi d'importo superiore a L. 100 e non a L. 1000: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire, L. 4,50; scambi d'importo superiore a L. 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, L. 9.
b) Gli stessi quando sono destinati ad essere impiegati come materia prima od accessoria per la fabbricazione di prodotti non compresi fra le confezioni di cui alla categ. XVI della tariffa doganale.	6 %	La tassa è dovuta ad ogni scambio. Per la discriminazione dell'aliquota vedasi nota al n. 9, lett. a).
14-a) Tessuti di seta, misti di seta e di fibre artificiali, cotone e lana in cui la seta sia prevalente (superiore al 50 % in peso);	12 %	La tassa è dovuta una volta tanto per lo scambio posto in essere dal fabbricante quanto ai prodotti nazionali, ed all'atto dello sdoganamento per i prodotti provenienti dall'estero. La tassa si applica: scambi fino a L. 1, esenti; scambi d'importo superiore a L. 1 e non a L. 10, L. 1,20; scambi d'importo superiore a L. 10 e non a L. 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire, L. 2,40; scambi d'importo superiore a L. 100 e non a L. 1000: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire, L. 6; scambi d'importo superiore a L. 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, L. 12.
b) Gli stessi quando sono destinati ad essere impiegati come materia prima od accessoria per la fabbricazione di prodotti non compresi fra le confezioni di cui alla categ. XVI della tariffa doganale.	9 %	La tassa è dovuta ad ogni scambio. Per la discriminazione dell'aliquota vedasi al n. 13, lettera a).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA B.

Merci per le quali la tassa di scambio è dovuta una volta tanto

MERCI	Aliquota della tassa	NOTE
1) Lievito per panificazione.	1,50 %	La tassa si corrisponde in base alla fattura, la cui emissione è obbligatoria ed è dovuta una volta tanto per il fatto dell'uscita del prodotto dalle fabbriche a chiunque venga consegnato o spedito, comprese le rappresentanze delle fabbriche stesse, nonchè i privati consumatori e lo Stato. La tassa si applica come segue: scambi fino a L. 1, esenti; scambi d'importo superiore a L. 1 e non a L. 10, L. 0,15; scambi d'importo superiore a L. 10 e non a L. 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire, L. 0,30; scambi d'importo superiore a L. 100 e non a L. 1000: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire, L. 0,75; scambi d'importo superiore a L. 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, L. 1,50.
2) Vermouth e marsala.	2 %	La tassa si applica una volta tanto giusta le norme di cui agli articoli 68, 69 e 70 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, ed art. 13 del R. decreto-legge 27 dicembre 1933, n. 1746. La tassa è dovuta come segue: scambi fino a L. 1, esenti; scambi d'importo superiore a L. 1 e non a L. 10, L. 0,20; scambi d'importo superiore a L. 10 e non a L. 100, per ogni 20 lire o frazione di 20 lire, L. 0,40; scambi d'importo superiore a L. 100 e non a L. 1000, per ogni 50 lire o frazione di 50 lire, L. 1; scambi d'importo superiore a L. 1000, per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, L. 2.
3) Vini fini, esclusi gli spumanti, vini comuni, mosti e uve da vino.	3 %	La tassa si applica come sopra al n. 2 ed è dovuta come segue: scambi fino a L. 1, esenti; scambi d'importo superiore a L. 1 e non a L. 10, L. 0,30; scambi d'importo superiore a L. 10 e non a L. 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire, L. 0,60; scambi d'importo superiore a L. 100 e non a L. 1000: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire, L. 1,50; scambi d'importo superiore a L. 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, L. 3.
4) Spiriti puri, acquavite, grappa.	3 %	La tassa è dovuta una volta tanto: *a*) per gli spiriti puri, acquavite e grappa di produzione nazionale giusta le disposizioni dell'art. 53 della legge 28 luglio 1930, n. 1011 e decreto Ministeriale 22 dicembre 1934, n. 62289; *b*) per gli stessi di provenienza estera giusta la disposizioni del citato art 53 e decreto Ministeriale 27 gennaio 1931, n 39067. Per la discriminazione dell'aliquota vedasi nota al n. 3.
5) Autoveicoli per trasporto di persone, loro chassis, carrozzerie, pezzi o parti di ricambio, comprese le ruote.	4 %	La tassa di scambio è dovuta una volta tanto: *a*) per i prodotti nazionali all'atto della vendita a chiunque fatta, dal fabbricante o produttore in base alla fattura la cui emissione è in ogni caso obbligatoria; *b*) per gli stessi prodotti di provenienza estera: all'atto dello sdoganamento in modo virtuale mediante versamento alle dogane. Per quanto concerne i criteri, le norme e le modalità di pagamento della tassa, come pure per quanto riguarda la rivalsa della tassa medesima, sono applicabili le norme di cui alla legge 28 luglio 1930, nu-

MERCI	Aliquota della tassa	NOTE
		mero 1011, e le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206, concernente lo speciale regime di riscossione della tassa di scambio una volta tanto sui prodotti e manufatti tessili. La tassa si applica come segue: scambi fino a L. 1, esenti; scambi superiori a L. 1 e non a L. 10, L. 0,40; scambi superiori a L. 10 e non a L. 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire, L. 0,80; scambi superiori a L. 100 e non a L. 1000: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire, L. 2; scambi superiori a L. 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, L. 4.
6) Bestiame vaccino, ovino e suino.	4 %	La tassa di scambio si applica una volta tanto con marche o in abbonamento per il fatto obbietivo della macellazione del bestiame o dell'assoggettamento delle relative carni all'imposta di consumo giusta le norme di cui agli articoli 61 a 64 e 71 a 74 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, e art. 13 del R. decreto-legge 27 dicembre 1933, n. 1746. Per la discriminazione dell'aliquota vedasi sopra nota al n. 5.
7) Bestiame equino (nel caso di cui al 2° comma dell'art. 65 della legge 28 luglio 1930, n. 1011.	4 %	La tassa è dovuta a norma degli articoli 65 a 67 della legge 28 luglio 1930, n. 1011. Per la discriminazione delle aliquote vedasi nota al n. 5.
8) Birra.	4 %	La tassa di scambio è dovuta una volta tanto a norma dell'art. 53 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, e successive modificazioni. Per la discriminazione delle aliquote vedasi nota al n. 5.
9) Essenze di arancio, mandarino, limone e bergamotto. a) deterpenate. b) non deterpenate;	 4 % 4,50 %	La tassa di scambio è dovuta una volta tanto giusta le norme di cui agli art. 85 a 87 della legge 28 luglio 1930, n. 1011 e del decreto Ministeriale 28 dicembre 1931, n. 54194. Per la discriminazione della aliquota 4 % vedasi nota al n. 5. L'aliquota 4.50 % si applica: scambi fino a L. 1, esenti; scambi d'importo superiore a L. 1 e non a L. 10: L. 0,45; scambi d'importo superiore a lire 10 e non a L. 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire, L. 0,90; scambi d'importo superiore a lire 100 e non a L. 1000: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire, L. 2,25; scambi d'importo superiore a lire 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, L. 4,50.
10) Liquori ed aperitivi a base di alcool.	4 %	La tassa è dovuta una volta tanto e si corrisponde giusta le norme degli art. 19, 22, 23 e 24 R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, allegato C. Per la discriminazione delle aliquote vedasi nota al n. 5.
11) Spiriti denaturati.	5 %	La tassa è dovuta una volta tanto e si corrisponde giusta le norme dell'art. 53 della legge 28 luglio 1930, n. 1011 e del decreto ministeriale 27 gennaio 1931, n. 39067. La tassa si applica come segue: scambi fino a L. 1, esenti; scambi d'importo superiore a L. 1 e non a L. 10, L. 0,50; scambi d'importo superiore a L. 10 e non a L. 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire, L. 1,00; scambi d'importo superiore a L. 100 e non a L. 1000: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire, L. 2,50; scambi d'importo superiore a L. 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, L. 5.

MERCI	Aliquota della tassa	NOTE
12) Coloniali, loro succedanei e prodotti zuccherati di seguito indicati: a) Caramelle e confetti; b) Biscotti, torroni, mandorlati, panforti, pampepati e prodotti similari confezionati in recipienti o involucri di qualunque specie; c) Cioccolata; d) Cannella, chiodi e steli di garofano; e) Zenzero, tè e matè, zafferano, noci moscade e macis, amomi e cardamomi, senape e spezie di ogni genere.	6 %	La tassa di scambio è dovuta una volta tanto: a) per i prodotti nazionali, all'atto della vendita a chiunque fatta, dal fabbricante o produttore in base alla fattura, la cui emissione è in ogni caso obbligatoria: b) per gli stessi prodotti di provenienza estera, all'atto dello sdoganamento in modo virtuale, mediante versamento alle dogane. Per quanto concerne i criteri, le norme e le modalità di pagamento della tassa, ecc. vedasi nota al n. 5. La tassa si applica come segue: scambi fino a L. 1, esenti. scambi d'importo superiore a L. 1 e non a L. 10, L. 0,60; scambi d'importo superiore a L. 10 e non a L. 100: per ogni 20 lire e frazione di 20 lire, L. 1,20; scambi d'importo superiore a L. 100 e non a L. 1000: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire, L. 3; scambi d'importo superiore a L. 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, L. 6;
13) Legname resinoso da opera.	6 %	La tassa è dovuta una volta tanto e si corrisponde giusta le norme degli articoli 75 ad 83 della legge 28 luglio 1930, n. 1011. Per la discriminazione dell'aliquota vedasi nota al n. 12.
14) Carte da giuoco.	6 %	La tassa di scambio è dovuta una volta tanto e si corrisponde giusta le norme dell'art. 53 legge 28 luglio 1930, n. 1011 e paragrafo XXII delle relative istruzioni regolamentari. Per la discriminazione delle aliquote vedasi nota al n. 12.
15) Surrogati del caffè.	6 %	La tassa è dovuta una volta tanto e si corrisponde giusta le disposizioni dell'art. 53 della legge 28 luglio 1930, n. 1011 e del decreto Ministeriale 15 dicembre 1935, numero 74386. Per la discriminazione delle aliquote vedasi nota al n. 12.
16) Bilancie, bascule, stadere di ogni tipo o dimensione, comprese quelle ad uso domestico.	6 %	La tassa di scambio è dovuta una volta tanto: a) per i prodotti nazionali all'atto della vendita, a chiunque fatta, dal fabbricante o produttore in base alla fattura la cui emissione è in ogni caso obbligatoria; b) per gli stessi prodotti di provenienza estera, all'atto dello sdoganamento, in modo virtuale mediante versamento alle dogane. Per la discriminazione delle aliquote vedasi nota al n. 12. Per quanto concerne i criteri, le norme e le modalità di pagamento della tassa, ecc. vedasi nota al numero 5.
17) Grammofoni, fonografi, dischi, loro accessori e parti di ricambio.	6 %	Idem
18) Mobilia di qualunque specie di legno, di canna, di giunco, di vimini, di ferro od in altro metallo compreso il sediame.	6 %	Idem
19) Specchi incorniciati e lastre di specchi, pulite, stagnate o argentate.	6 %	Idem
20) Macchine da scrivere e calcolatrici.	6 %	Idem
21) Strumenti musicali, a corda a fiato o ad aria compresi i pianoforti, le pianole, i piani meccanici, gli organi, le armoniche, gli armonium, loro accessori e parti di ricambio.	6 %	Idem

MERCI	Aliquota della tassa	NOTE
22) Macchine fotografiche con o senza obbiettivo e loro parti di ricambio, compreso l'obbiettivo.	6 %	Come al n. 16.
23) Pellicole e lastre sensibilizzate per fotografia e per cinematografia.	6 %	La tassa di scambio è dovuta una volta tanto: *a*) per i prodotti nazionali all'atto della vendita, a chiunque fatta, dal fabbricante o produttore in base alla fattura la cui emissione è in ogni caso obbligatoria; *b*) per gli stessi prodotti di provenienza estera, all'atto dello sdoganamento, in modo virtuale mediante versamento alle dogane. Per la discriminazione delle aliquote vedasi nota al n. 12. Per quanto concerne i criteri, le norme e le modalità di pagamento della tassa, ecc., vedasi nota al numero 5.
24. Polveri piriche ed altri prodotti esplodenti.	6 %	Idem
25. Essenze, estratti ed acque per toletta e profumi d'ogni genere, cosmetici, vasellina, da toletta, petroli ed olii da capelli, pomate e tinture per capelli, dentifrici, paste da denti, smalto per unghie, saponi profumati ed antisettici ed ogni altra simile sostanza od articolo usati od applicati come profumo e come cosmetico, contenuti in bottiglia, vaso, fiala, scatola, pacco od altro recipiente od involucro qualsiasi.	6 %	Idem
26) Organi illuminanti.	6 %	La tassa di scambio è dovuta una volta tanto e si corrisponde a norma degli articoli 53 a 57 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011: *a*) per gli organi illuminanti di produzione nazionale: in via di abbonamento dai fabbricanti sull'ammontare complessivo delle vendite al lordo della imposta di fabbricazione; *b*) per gli stessi di provenienza estera: in modo virtuale, con versamento alle dogane sul valore o prezzo dei prodotti importati, aumentato dalle corrispondenti sopratasse di confine. Per la discriminazione delle aliquote vedasi nota al n. 12.
27) Glucosio e maltosio.	6 %	Idem
28) Acido acetico.	6 %	Idem
29) Vini spumanti.	6 %	La tassa di scambio è dovuta una volta tanto e si corrisponde giusta le norme di cui agli art. 20 a 23 dello allegato C al R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749. Per la discriminazione delle aliquote vedasi nota al n. 12.
30) Specialità medicinali.	6 %	La tassa di scambio è dovuta una volta tanto e si corrisponde giusta le disposizioni degli art. 1 a 12 del R. decreto-legge 27 dicembre 1933, n. 1746. Per la discriminazione delle aliquote vedasi nota al n. 12.
31) Acque minerali medicinali, sia naturali che artificiali, sali di acque minerali e di sorgente e polveri chimiche ed altri prodotti per la preparazione di acque minerali artificiali.	6 %	La tassa è dovuta una volta tanto e si corrisponde giusta le disposizioni di che all'art. 22 del R. decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206. Per la discriminazione delle aliquote vedasi nota al n. 12.
32) Acque minerali naturali da tavola.	7 %	Idem La tassa si applica come segue: scambi fino a L. 1, esenti; scambi d'importo superiore a L. 1 e non a L. 10, L. 0,70,

MERCI	Aliquota della tassa	NOTE
		scambi d'importo superiore a L. 10 e non a L. 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire, L. 1,40; scambi d'importo superiore a L. 100 e non a L. 1000: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire, L. 3,50; scambi d'importo superiore a L. 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, L. 7.
33) Argento greggio proveniente dall'estero e argento greggio in lingotti di produzione nazionale acquistato per la preparazione del nitrato d'argento occorrente per la fabbricazione di pellicole per la cinematografia e fotografia, di lastre di vetro e di carta preparata per fotografie.	6 %	La tassa di scambio è dovuta una volta tanto e si corrisponde a norma delle disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 19 aprile 1934 n. 629, art. 8, del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 434, e decreti ministeriali 28 aprile 1934, n. 54044 e 15 aprile 1936, n. 68787. Per la discriminazione delle aliquote vedasi nota al n. 12.
34) Argento greggio in lingotti, in pani, in verghe, in polvere ed in rottami, di produzione nazionale.	10 %	La tassa di scambio è dovuta una volta tanto e si corrisponde giusta le norme degli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 9. La tassa si applica come segue: scambi fino a L. 1, esenti; scambi d'importo superiore a L. 1 e non a L. 10, L. 1; scambi d'importo superiore a L. 10 e non a L. 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire, L. 2. scambi d'importo superiore a L. 100 e non a L. 1000: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire, L. 5; scambi superiori a L. 1000 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, L. 10.
35) Argento greggio in lingotti, in pani, in verghe, in polvere, in rottami, in lamiere, in fili, battuto in fogli e prodotti e lavorati fatti esclusivamente in argento o nei quali l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente provenienti dall'estero.	10 %	Idem.
36) Acque gassate ed acque minerali artificiali da tavola, bevande preparate con le acque suddette o con acque naturali anche se minerali o medicinali naturalmente gassose o artificialmente gassate e con l'aggiunta di sciroppi, polpe e succhi di agrumi o di frutta o di altri ingredienti.	10 %	La tassa è dovuta una volta tanto e si corrisponde giusta le disposizioni degli art. 1, 2, e 3, del R. decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 195. e dell'art. 17 del presente allegato. Per la discriminazione delle aliquote vedasi nota al n. 34.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

ALLEGATO B.

IMPOSTE DI REGISTRO ED IPOTECARIE.

Appalti e concessioni di pubblici servizi.

Art. 1.

L'aliquota di imposta proporzionale di registro di L. 2 per cento stabilita dall'art. 52 della tariffa allegato *A* alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, per gli appalti e per gli altri contratti ivi indicati, quella di L. 0,50 per cento prevista dall'art. 1 del R. decreto-legge 9 maggio 1935, n. 606, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1084, e quella di L. 0,20 per cento stabilita dal R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1157, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 878, concernenti i contratti di concessione di pubblici servizi, sono rispettivamente determinate nella misura di L. 3 per cento, di L. 0,75 per cento e di L. 0,30 per cento.

Art. 2.

I contratti verbali di appalto di ogni specie e di concessione di pubblici servizi, come pure le verbali cessioni totali o parziali di essi, nonchè i contratti verbali di sub-appalto e di sub-concessione comunque ne sia stabilita la durata e tanto se il corrispettivo è determinato in misura fissa, a cottimo, a misurazione od in altro modo, sono soggetti a registrazione in base a denunzia, col pagamento della tassa stabilita dall'articolo precedente.

La denunzia assume qualità di atto e deve indicare:

1. le parti contraenti, il loro domicilio a tutti gli effetti della denunzia, il luogo ove è stato concluso il contratto verbale;
2. la specie della prestazione;
3. la durata del contratto;
4. il valore corrispettivo della prestazione;
5. la firma leggibile del dichiarante.

La suddetta denunzia può redigersi sul modulo a stampa in uso per i contratti verbali di locazione di beni immobili, e dev'essere presentata, a cura delle parti all'Ufficio del registro della circoscrizione del luogo ove fu conclusa la convenzione entro 20 giorni da tale data. Gli estremi della eseguita registrazione e della tassa pagata sono dall'Ufficio apposti sulla parte della denunzia da restituire all'esibitore.

Uguale denunzia dovrà essere presentata a cura delle parti per dichiarare l'avvenuta esecuzione del contratto verbale.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, concernenti l'applicazione del detto tributo per gli appalti posti in essere fra commercianti ed industriali, nonchè quelle di cui all'art. 3 della legge 22 marzo 1932, n. 206, riguardanti la parificazione per gli stessi appalti della aliquota della tassa di registro a quella della tassa di scambio, sono abrogate.

Nel caso peraltro in cui l'appalto abbia per oggetto merci soggette a tassa di scambio una volta tanto per lo scambio posto in essere dal fabbricante ovvero merci per le quali la tassa di scambio sia comunque stabilita in misura superiore al 3 per cento, il contratto di appalto, anche verbale, è soggetto a registrazione ed a denunzia col pagamento della tassa di registro in misura non inferiore a quella stabilita per gli scambi delle stesse merci.

Art. 4.

I prezzi o corrispettivi dichiarati per i contratti di cui al precedente art. 2 sono soggetti ad accertamento di congruità di valore in conformità delle norme vigenti.

A tale uopo il termine utile per la notificazione dell'avviso di accertamento decorre dal giorno in cui le parti hanno presentata la denunzia dell'avvenuta esecuzione del contratto o, in mancanza, dal giorno in cui la Amministrazione ne sarà altrimenti venuta a conoscenza.

Per la determinazione del valore di cui sopra sono applicabili le norme previste dalla vigente legge del registro e successive modificazioni per i trasferimenti delle aziende industriali e commerciali.

Art. 5.

Le disposizioni dell'art. 2 del presente allegato, si applicano anche:

— ai prolungamenti, convenuti verbalmente, sia dei contratti scritti che dei contratti verbali di appalto di ogni specie;

— ai prolungamenti delle concessioni di servizi pubblici, convenuti verbalmente, sia che dipendano da contratti scritti che da contratti verbali.

Le stesse disposizioni si applicano anche se la ditta, ente o privato appaltatore che effettuano la cessione, il sub-appalto o la subconcessione godono, per legge, speciali privilegi tributari in favore del proprio appalto o della propria concessione.

Art. 6.

In mancanza di presentazione della denuncia di cui al primo comma del precedente art. 2, per procedere di ufficio è sufficiente che l'esecuzione dell'appalto o delle concessioni di pubblico servizio nonchè delle loro cessioni, sub-cessioni e prolungamenti risulti da fatti, da atti o da scritti o da ogni altro elemento informativo adeguato che facciano presumere il negozio giuridico, salvo la prova contraria, esclusa la testimoniale.

La mancata o tardiva presentazione delle denunzie di cui allo stesso art. 2 rende applicabile la sopratassa di cui all'art. 100 della vigente legge di registro.

Art. 7.

La disposizione dell'art. 118 della vigente legge di registro, modificata dall'art. 3 del R. decreto 13 gennaio 1936, n. 2313, è applicabile anche ai contratti verbali contemplati nel presente allegato ed altresì ai contratti verbali di cessione della proprietà, della locazione o del godimento di aziende industriali o commerciali contemplati dall'art. 18 della predetta legge.

Art. 8.

Sono esenti dall'obbligo della denunzia ai fini della registrazione di cui al precedente art. 2, salvo il caso di uso, i contratti verbali di appalto quando concorrano entrambe le seguenti condizioni:

a) che il corrispettivo globale del contratto non superi le lire diecimila;

b) che l'appalto sia convenuto non a scopo di speculazione commerciale od industriale e non riguardi il commercio o l'industria esercitati dall'appaltante.

Art. 9.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono applicabili dal 1° dicembre 1937-XVI, e si estendono anche ai contratti di data anteriore solo in quanto trattisi di prolungamenti, di sub-appalti, di sub-concessioni e di cessioni verbali che hanno luogo sotto l'impero delle disposizioni contenute nel presente allegato, rispetto a contratti anteriori ad esse.

In tal caso il termine di 20 giorni per la denunzia decorre dalla entrata in vigore del contratto verbale di prolungamento, di sub-appalto, di sub-concessione o di cessione.

Imposte fisse di registro ed ipotecarie.

Art. 10.

La imposta fissa minima di registrazione degli atti è elevata da L. 10 a L. 20.

Sono parimenti elevate a L. 20 le imposte fisse di registro previste da leggi speciali in misura inferiore.

Le imposte fisse ipotecarie recate dalla tabella *A* annessa al testo di legge sulle tasse ipotecarie 30 dicembre 1923, n. 3272, e da leggi speciali sono stabilite nella misura di L. 20.

Le imposte fisse di ogni specie, di importo inferiore a L. 10, recate dalla tabella *B* annessa al citato testo di legge sulle tasse ipotecarie e da leggi speciali, sono stabilite nella misura uniforme di L. 10.

Qualora peraltro applicando le normali aliquote proporzionali e graduali di registro ed ipotecarie sull'atto soggetto ad imposta fissa, risultasse una somma di importo inferiore a L. 20 o a lire 10, l'imposta è dovuta nella somma minore.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, quanto alle imposte di registro, agli atti presentati alla registrazione dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente allegato sulla *Gazzetta Ufficiale*, qualunque sia la loro data, e, quanto alle imposte ipotecarie, a tutte le formalità eseguite dallo stesso giorno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

ALLEGATO C.

TASSA DI BOLLO.

Libretti colonici e conti di liquidazione di prodotti agricoli.

Art. 1.

I libretti colonici di cui agli articoli 1662 e 1663 del codice civile sono soggetti alla sola tassa fissa di bollo di L. 2, comprensiva di ogni altra tassa che sarebbe dovuta per le scritturazioni, dichiarazioni ed approvazioni di conti, anche se firmate, contenute nei libretti stessi.

La tassa anzidetta deve essere corrisposta mediante punzone per bollo sulla prima pagina del libretto, prima che questo sia posto in uso.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente allegato i libretti colonici, in corso, devono essere regolarizzati col pagamento della sola tassa di bollo di L. 2. Tale tassa può essere corrisposta anche con marca da bollo a tassa fissa da annullarsi con la data e con la firma dell'interessato, ai sensi dell'art. 22 lettera *B* della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad estendere le disposizioni del presente articolo anche ad altri libretti o documenti comunque concernenti rapporti di lavoro agricolo, ovvero forniture o consegne con carattere continuativo, di prodotti agricoli.

Contratti di locazione e di sub-locazione di fabbricati.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1938, i contratti di locazione e sub-locazione di case, di appartamenti o locali, anche se mobiliati, destinati ad uso di abitazione, di albergo o pensione, di ufficio, o di altro esercizio professionale, industriale, commerciale, di arte o mestiere, compresi i contratti attualmente in commercio del tipo e con la denominazione di bancali di affitto, oltre che su carta bollata possono essere redatti anche su carta semplice o su moduli stampati su carta semplice a cura delle parti.

Per i contratti di cui sopra redatti su carta semplice o su moduli stampati su carta semplice a cura delle parti, le relative tasse di bollo di cui all'art. 6 e all'art. 24 della tariffa allegato *A* alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268 e successive modificazioni, si corrispondono esclusivamente in modo virtuale all'atto della registrazione del contratto presso il competente Ufficio del registro entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni in materia di imposta di registro per la formalità della registrazione.

È data facoltà al Ministro per le finanze di estendere la disposizione di cui al precedente comma anche ad altri tipi di contratti.

Contratti di noleggio.

Art. 3.

I contratti di noleggio di macchine, filmi cinematografici ed in genere di prodotti industriali sono soggetti alla tassa di bollo di lire una per ogni foglio e sono soggetti a registrazione soltanto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive disposizioni, anche se sottoscritti da una o da entrambe le parti contraenti.

Avvisi al pubblico.

Art. 4

All'art. 85 della tariffa alleg. *A* alla legge 30 dicembre 1923, numero 3268, è sostituito il seguente, restando però invariate le attuali norme circa il modo di pagamento e le note all'articolo stesso.

« Stampati e manoscritti su carta affissi al pubblico, compresi gli avvisi d'asta e di licitazione a tempo indeterminato:

1. Avvisi in genere destinati a rimanere affissi *per un sol giorno*:

per ogni foglio di carta, di dimensione:
non superiore a 25 decimetri quadrati 0,10
non superiore a 70 decimetri quadrati 0,20
non superiore a un metro quadrato 0,30
se superiore a un metro quadrato:
per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato 0,20

2. Avvisi in genere destinati per la loro natura o il loro contesto a rimanere affissi *sino a cinque giorni*.

per ogni foglio di carta, di dimensione:
non superiore a 25 decimetri quadrati 0,20
non superiore a 70 decimetri quadrati 0,40
non superiore a un metro quadrato 0,70
se superiore a un metro quadrato:
per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato 0,30

3. Avvisi in genere destinati per la loro natura o il loro contesto a restare affissi *per più di cinque giorni*:
il doppio della tassa di cui al n. 2.

4. Avvisi illustrati con figure concernenti i pubblici spettacoli destinati a rimanere affissi *per un sol giorno*:

per ogni foglio di carta, di dimensione:
non superiore ai 25 decimetri quadrati 0,20
non superiore ai 70 decimetri quadrati 0,40
non superiore ad un metro quadrato 0,70
se superiore ad un metro quadrato:
per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato 0,30

5. Avvisi illustrati con figure concernenti i pubblici spettacoli destinati per la loro natura o il contesto a rimanere affissi *sino a cinque giorni*:

per un foglio di carta di dimensione:
non superiore ai 25 decimetri quadrati 0,40
non superiore a 70 decimetri quadrati 0,70
non superiore ad un metro quadrato . . . . 1 —
se superiore ad un metro quadrato:
per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato . . . . 1 —

6. Avvisi illustrati con figure concernenti i pubblici spettacoli destinati per la loro natura o il loro contesto a restare affissi *per più di cinque giorni*:
il doppio delle tasse di cui al n. 5.

Bandi per vendite giudiziarie.

Le tasse previste dagli articoli 118, n. 15 e 119, n. 13 della tariffa allegato *A* alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268 ».

Art. 5.

All'art. 86, n. 2, della tariffa allegato *A* alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268, è sostituito il seguente, restando però invariate le attuali norme circa il modo di pagamento della tassa e le note all'articolo stesso:

« Avvisi luminosi o illuminati o che siano comunque resi visibili anche di notte:

a) per avvisi non contenenti più di cinque annunzi: per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato di dimensione L. 3;

b) per gli avvisi contenenti più di 5 e non oltre 10 annunzi distinti, il doppio della tassa di cui alla lettera *a*);

c) per gli avvisi contenenti più di 10 e non oltre 20 annunzi distinti, il triplo della tassa di cui alla lettera *a*);

d) per gli avvisi contenenti oltre 20 annunzi distinti, il quintuplo della tassa di cui alla lettera *a*).

La tassa è semestrale, vale per l'intero semestre dell'anno solare e non può essere superiore a L. 375 per ogni avviso ».

Modo di pagamento delle tasse di bollo.

Art. 6.

È in facoltà del Ministro per le finanze di consentire che il pagamento delle tasse di bollo, per il quale dalla tariffa annessa alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268, e da disposizioni successive è prescritto l'impiego della carta bollata, delle marche da bollo o del punzone per bollo, sia effettuato in modo virtuale mediante convenzione annuale di abbonamento, in base al numero presuntivo degli atti o documenti soggetti a tassa ed alla aliquota di tassa relativa.

Sanzioni.

Art. 7.

Pel mancato pagamento delle tasse di bollo entro 20 giorni dalla data della creazione dei contratti redatti su carta semplice o su moduli stampati su carta semplice, di cui al precedente articolo 2, è dovuta la pena pecuniaria da L. 100 a L. 1000, indipendentemente dalle sanzioni stabilite dalle vigenti norme in materia di imposta di registro per la tardiva od omessa registrazione dei contratti stessi.

Aggio ai rivenditori di valori bollati.

Art. 8.

Con effetto dal 1° gennaio 1938-XVI l'aggio spettante, giusta le norme in vigore, sull'importo delle levate fatte dai rivenditori di generi di monopolio, dai cancellieri giudiziari sull'importo delle levate di valori bollati occorrenti agli atti della cancelleria e dagli ufficiali giudiziari e da tutti gli altri distributori secondari di valori bollati diversi dai precitati rivenditori e cancellieri, compresi i privati che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, hanno diritto ad un aggio per l'acquisto di taluni tipi di valori bollati presso gli Uffici del registro, sarà graduato, in ciascun anno, al netto delle ritenute di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561, secondo la seguente scala:

A. - Rivenditori di generi di monopolio:

a) fino a L. 250.000: una lira e centesimi sessanta per cento;
b) per gli importi oltre L. 250.000: una lira per cento.

B. - Cancellieri giudiziari:

a) fino a L. 50.000: centesimi settantacinque per cento;
b) per gli importi da L. 50.001 a L. 250.000: centesimi quaranta per cento;
c) per gli importi oltre L. 250.000: centesimi venti per cento.

C. - Distributori secondari diversi da quelli di cui sopra alle lettere A e B, e privati che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, fruiscono dell'aggio, prelevando direttamente i valori bollati presso gli Uffici del registro:

a) fino a L. 250.000: una lira e centesimi cinquanta per cento;
b) per gli importi da L. 250.001 a L. 2.000.000: centesimi sessanta per cento;
c) per gli importi oltre L. 2.000.000: centesimi quaranta per cento.

Art. 9.

Salvo quanto è disposto nei precedenti articoli 2 e 8, le disposizioni del presente allegato entrano in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 1925.

Aumento di un posto di addetto aeronautico presso le Regie rappresentanze all'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1032, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, che fissa il numero degli Addetti Militari, navali ed aeronautici, presso le Regie rappresentanze diplomatiche all'estero;
Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1434, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2458;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di portare da 9 a 10 il numero dei posti di addetto aeronautico presso le Rappresentanze diplomatiche all'estero per istituirne uno anche presso la R. Legazione in Belgrado;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'aeronautica e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero dei posti di addetto aeronautico presso le Regie Rappresentanze all'estero di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1434, è aumentato da 9 a 10.

Art. 2.

Il presente decreto che avrà effetto dal 1° luglio 1937 sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 156. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 maggio 1937-XV, n. 1926.

Estensione a favore del comune di Orta Nova delle disposizioni dell'art. 8 della legge 12 luglio 1896, n. 303, concernente le opere di fognatura della città di Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda del comune di Orta Nova, diretta ad ottenere l'estensione in suo favore delle disposizioni dell'articolo 8 della legge 12 luglio 1896, n. 303, concernente le opere di fognatura della città di Torino, nonchè l'approvazione del regolamento speciale per l'esecuzione delle disposizioni medesime in detto Comune;
Esaminati gli atti;
Veduto il decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici in data 22 aprile 1932, n. 1949, col quale fu approvato, ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1911, n. 586, il progetto di esecuzione delle opere necessarie per la costruzione della fognatura nel capoluogo e nelle borgate Ordona e Carapelle del comune di Orta Nova, redatto dall'Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese;
Veduto il decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici in data 7 dicembre 1934, n. 8619, col quale fu approvato, ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1911, n. 586, il progetto di variante delle anzi cennate opere, redatto, sotto la data del dicembre 1933, dall'ingegnere Pasquale De Nittis;
Veduti gli atti comprovanti l'eseguita nuova pubblicazione dei predetti progetti, a norma e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Veduto il testo del regolamento per il servizio delle immissioni nei canali della fognatura cittadina del comune di Orta Nova, deliberato da quel podestà con atto in data 27 aprile 1934, n. 119;
Veduti i pareri favorevoli espressi, ai termini dell'art. 2 della legge 18 luglio 1911, n. 799 della Giunta provinciale amministrativa e dal Consiglio provinciale sanitario di Foggia in data, rispettivamente, del 19 giugno 1934 e del 28 novembre 1935;
Veduti i pareri espressi, ai termini dell'art. 3 della legge 18 luglio 1911, n. 799, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal Consiglio di Stato e dal Consiglio superiore di sanità, nelle rispettive adunanze del 14 maggio 1935, del 7 gennaio 1936 e del 18 marzo 1936;
Veduta la deliberazione in data 16 maggio 1936, n. 204 con la quale il podestà di Orta Nova, provvide a modificare il predetto regolamento in coerenza ad alcuni rilievi formulati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e dal Ministero dell'interno;
Veduta la nota in data 21 novembre 1936, n. 17250, del provveditore alle opere pubbliche di Bari, attestante l'avvenuta modifica del ridetto regolamento ai sensi delle prescrizioni dettate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Veduta la deliberazione 26 gennaio 1937, n. 23, con la quale il podestà di Orta Nova ha provveduto a modificare ulteriormente il ripetuto regolamento in coerenza ai rilievi mossi dal Consiglio superiore di sanità, ed ha approvato il Testo definitivo del regolamento stesso;

Veduti gli articoli 2 e 3 della legge 18 luglio 1911, n. 799;

Veduti gli articoli 253 e 247 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese al comune di Orta Nova le disposizioni dell'art. 8 della legge 12 luglio 1896, n. 303.

Art. 2.

E' confermata la pubblica utilità dei lavori contemplati dai suindicati progetti per la costruzione della fognatura del capoluogo e delle borgate Ordona e Carapelle del comune di Orta Nova, ed è assegnato il termine di anni due, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* per il compimento dei lavori stessi e delle occorrenti espropriazioni.

Art. 3.

E' approvato il testo unico del regolamento per le immissioni nei canali della fognatura del comune di Orta Nova, deliberato da quel podestà con atto in data 26 gennaio 1937 n. 23.

Detto testo unico sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, *foglio* 121. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1937-XV, n. 1927.

Norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 116, che reca modificazioni all'ordinamento del Corpo della Regia guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 116, che reca modificazioni all'ordinamento del Corpo della Regia guardia di finanza;

Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e le norme per la prima applicazione della legge stessa, approvate con decreto Ministeriale 6 luglio 1934, e successive modificazioni;

Vista la legge 16 giugno 1935, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 29 luglio 1937, n. 1494, che detta norme per la valutazione dei servizi prestati e delle qualità dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani delle varie armi e corpi del Regio esercito, ai fini dell'avanzamento, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 13 settembre 1934, n. 1567, che stabilisce i titoli di valutazione nei giudizi di avanzamento per gli ufficiali in congedo;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni;

Visto il regolamento sullo stato medesimo, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di disciplina per il Regio esercito, approvato con R. decreto 24 giugno 1929, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del citato Regio decreto-legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al Corpo della Regia guardia di finanza si applicano le norme legislative e regolamentari, alla data del presente decreto in vigore per il Regio esercito (Arma dei carabinieri Reali) in materia di avanzamento degli ufficiali in servizio permanente ed in congedo, di stato degli ufficiali e dei sottufficiali e di disciplina, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Il generale di divisione comandante in secondo della Regia guardia di finanza è designato tra i generali di brigata del Corpo dal comandante generale, sentito il comandante in secondo in carica, ed è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, approvata dal Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Ogni anno, prima che si addivenga alla compilazione delle note caratteristiche, il Comando generale della Regia guardia di finanza determina e fa conoscere — mediante pubblicazione sul foglio d'ordini del Corpo — i limiti di anzianità entro i quali debbono trovarsi compresi gli ufficiali di ogni grado, per poter essere inscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità od a scelta per l'anno successivo.

Tali limiti sono stabiliti in modo da raggiungere il prevedibile bisogno di un paio d'anni.

Quando, per il sopravvenire di speciali circostanze, il numero degli ufficiali inscritti nel quadro di avanzamento si addimostri insufficiente a coprire le vacanze che si prevedono, il Comando generale dispone per la formazione di quadri suppletivi di avanzamento, fissando di volta in volta per quali gradi ed entro quali limiti di anzianità debbono essere compresi gli ufficiali.

Art. 4.

In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 17 e 19 del R. decreto-legge 16 giugno 1937, n. 944, e 27 — primo comma, n. 3 — della legge 7 giugno 1934, n. 899, aggiornato dall'art. 18 di cui al citato R. decreto-legge 16 giugno 1937, n. 944, i collocamenti fuori quadro per i colonnelli, e fuori organico per i tenenti colonnelli, i maggiori e i capitani della Regia guardia di finanza, non prescelti per l'avanzamento, non possono superare annualmente i limiti numerici appresso indicati:

un colonnello;
due tenenti colonnelli;
due maggiori;
tre capitani.

Ove i non prescelti per l'avanzamento dovessero superare i cennati limiti, saranno collocati a

a) fuori quadro, il colonnello che abbia maggiore anzianità di grado;

b) fuori organico, gli ufficiali che abbiano riportato un maggior punteggio ai sensi del successivo art. 17;

c) in posizione ausiliaria od a riposo, gli altri.

Art. 5.

Oltre ai casi previsti dall'art. 27 — primo comma — della legge 7 giugno 1934, n. 899, e salvo il disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 116, costituiscono sempre vacanze nei singoli gradi di ufficiale della Regia guardia di finanza gli ufficiali comandati a disposizione di altre Amministrazioni.

Art. 6.

Agli ufficiali dei vari gradi della Regia guardia di finanza non si applicano le disposizioni sui limiti di comando di cui all'art. 25 del R. decreto-legge 16 giugno 1937, n. 944.

Art. 7.

A parziale modificazione delle disposizioni di cui agli articoli 106 e 108 della legge 7 giugno 1934, n. 899, 63 del R. decreto-legge 16 giugno 1937, n. 944, 20 e 22 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, la durata massima delle posizioni di « fuori quadro », per i colonnelli, e di « fuori organico » per i maggiori e i capitani della Regia guardia di finanza, è ridotta ad anni due.

Il periodo massimo di permanenza nelle posizioni suddette è fissato in anni tre, per gli ufficiali che vi saranno collocati fino all'anno 1940 compreso.

Il collocamento a domanda fuori quadro viene concesso ai soli generali, entro un anno dal raggiungimento dei limiti di età di cui al successivo art. 24. I generali di brigata, però, possono ottenerlo in ragione di non più di uno ogni due anni.

Il collocamento a domanda fuori organico non può essere concesso se non ad eventuale raggiungimento dei limiti numerici stabiliti per i singoli gradi dal precedente art. 4.

Le elevazioni dei periodi di permanenza in posizione ausiliaria, risultanti dalla legge 7 giugno 1934, n. 899, e dalla legge 16 giugno 1935, n. 1026, non sono applicabili agli ufficiali del Corpo della Regia guardia di finanza che si trovino in detta posizione alla data di entrata in vigore del presente decreto o che vi siano successivamente collocati, senza essere prima passati attraverso le posizioni di « fuori quadro » o di « fuori organico ».

Art. 8.

Salvo le eccezioni stabilite dal presente decreto, spettano al Ministro per le finanze ed al Comando generale della Regia guardia di finanza, per i dipendenti ufficiali, le attribuzioni che, per gli ufficiali del Regio esercito, sono rispettivamente conferite al Ministro ed al Ministero della guerra, dalle leggi e dai regolamenti di cui al precedente art. 1.

Spettano al comandante generale della Regia guardia di finanza le facoltà ed attribuzioni che le leggi ed i regolamenti medesimi conferiscono ai comandanti di corpo di armata.

Art. 9.

Le comunicazioni e pubblicazioni che per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito vengono dal Ministero della guerra riportate sul Giornale militare ufficiale, per gli ufficiali della Regia guardia di finanza vengono fatte dal Comando generale sul foglio d'ordini del Corpo.

Art. 10.

Le autorità incaricate di esprimere i giudizi di avanzamento o di procedere all'assegnazione dei punti di classifica sono quelle stabilite dalle seguenti tabelle:

Grado	Classifica	Giudizio
UFFICIALI ADDETTI AL COMANDO GENERALE.		
Ufficiali subalterni	I	1° grado: 1) Capo reparto da cui dipendono. 2) Colonnello capo della segreteria o colonnello capo Ufficio servizio e P.T.I. per gli ufficiali dallo stesso gerarchicamente dipendenti. 2° grado: Comandante in secondo.
Capitani	1° grado: 1) Capo reparto da cui dipendono. 2) Colonnello capo della segreteria o colonnello capo Ufficio servizio e P.T.I. per gli ufficiali dallo stesso gerarchicamente dipendenti. 2° grado: Comandante in secondo.	
Maggiori o Tenenti colonnelli	1° grado: Colonnello capo della segreteria o colonnello capo Ufficio servizio e P.T.I. per gli ufficiali dallo stesso gerarchicamente dipendenti.	Commissione centrale.
Colonnelli	I	Commissione centrale.
UFFICIALI IN SERVIZIO PRESSO LA SCUOLA UFFICIALI.		
Ufficiali subalterni	I	1° grado: Comandante della Scuola. 2° grado: Comandante in secondo.

Segue: UFFICIALI IN SERVIZIO PRESSO LA SCUOLA UFFICIALI.

Grado	Classifica	Giudizio
Capitani	1° grado: Comandante della Scuola. 2° grado: Comandante in secondo.	—
Maggiore addetto o tenente colonnello addetto.	1° grado: Comandante della Scuola.	Commissione centrale.
Colonnello comandante della Scuola.	—	Commissione centrale.

UFFICIALI IN SERVIZIO PRESSO LA SCUOLA SOTTUFFICIALI.

Grado	Classifica	Giudizio
Ufficiali subalterni.	—	1° grado: Comandante della Scuola. 2° grado: Comandante in secondo.
Capitani	1° grado: Comandante della Scuola. 2° grado: Comandante in secondo.	—
Maggiori.	1° grado: Comandante della Scuola.	Commissione centrale.
Tenente colonnello comandante della Scuola.	—	Commissione centrale.

UFFICIALI IN SERVIZIO PRESSO LA LEGIONE ALLIEVI.

Grado	Classifica	Giudizio
Ufficiali subalterni.	—	1° grado: 1) Ufficiale superiore da cui dipendono. 2) Comandante di legione. 2° grado: Comandante in secondo.

Segue: UFFICIALI IN SERVIZIO PRESSO LA LEGIONE ALLIEVI.

Grado	Classifica	Giudizio
Capitani.	1° grado: 1) Ufficiale superiore da cui dipendono. 2) Comandante di legione. 2° grado: Comandante in secondo.	— — —
Maggiori o tenenti colonnelli.	1° grado: Comandante di legione.	Commissione centrale.
Colonnello comandante della Legione.	—	Commissione centrale.

UFFICIALI IN SERVIZIO PRESSO I COMANDI DI ZONA.

Grado	Classifica	Giudizio
Capitani	1° grado: Ufficiale superiore da cui dipendono: 2° grado: Comandante di zona. 3° grado: Comandante in secondo.	— — —
Maggiori o tenenti colonnelli.	—	Commissione centrale.

UFFICIALI IN SERVIZIO PRESSO LE LEGIONI TERRITORIALI.

Grado	Classifica	Giudizio
Ufficiali subalterni.	—	1° grado: 1) Ufficiale superiore da cui dipendono. 2) Comandante di legione. 2° grado: Comandante di zona.
Capitani.	1° grado: 1) Ufficiale superiore da cui dipendono: 2) Comandante di legione territoriale.	— —

Segue: UFFICIALI IN SERVIZIO PRESSO LE LEGIONI TERRITORIALI.

Grado	Classifica	Giudizio
Capitani	2) grado: Comandante di zona.	—
	3° grado: Comandante in secondo.	—
Maggiori o tenenti colonnelli.	1° grado: Comandante di legione territoriale.	Commissione centrale.
Colonnelli.	—	Commissione centrale.

UFFICIALI IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO SUPERIORE A.O.I.

Grado	Classifica	Giudizio
Ufficiali subalterni.	—	1° grado: 1) Ufficiale superiore da cui dipendono: 2) Comandante superiore Africa Orientale Italiana. 2° grado: Comandante 3ª zona.
Capitani.	1° grado: 1) Ufficiale superiore da cui dipendono.	—
	2) Comandante superiore Africa Orientale Italiana.	—
	2° grado: Comandante 3ª zona.	—
Maggiori o tenenti colonnelli.	1° grado: Comandante superiore Africa Orientale Italiana.	Commissione centrale.
Colonnello comandante superiore A.O.I.	—	Commissione centrale.

UFFICIALI A DISPOSIZIONE DI ALTRI MINISTERI.

Grado	Classifica	Giudizio
Ufficiali subalterni	—	1° grado: 1) Capo ufficio militare. 2) Colonnello capo della Segreteria del Comando generale. 2° grado: Comandante 3ª zona.
Capitani.	1° grado: 1) Capo ufficio militare.	—
	2) Colonnello capo della Segreteria del Comando generale.	—
	2° grado: Comandante 3ª zona.	—
	3° grado: Comandante in secondo.	—
Maggiori o tenenti colonnelli.	1° grado: Capo della Segreteria del Comando generale.	Commissione centrale.

Art. 11.

Per i giudizi riguardanti l'avanzamento dei colonnelli, dei tenenti colonnelli e dei maggiori in servizio permanente e delle categorie in congedo, è costituita una « Commissione centrale di avanzamento », composta del comandante generale della Regia guardia di finanza, del comandante in secondo, dei tre generali di brigata del Corpo comandanti di zona e del generale di brigata del Regio esercito addetto al Comando generale. La Commissione medesima, nei casi previsti, viene convocata dal comandante generale del Corpo, che le rimette i documenti prescritti.

La Commissione s'intende legalmente costituita con l'intervento di almeno quattro dei suoi componenti.

Art. 12.

Per i giudizi riguardanti l'avanzamento dei generali di brigata in posizione di servizio ausiliario e della riserva del Corpo, è costituita una « Commissione speciale di avanzamento », composta del comandante generale e del comandante in secondo.

L'ufficiale preso in esame sarà dichiarato prescelto se avrà riportato entrambi i voti favorevoli.

Art. 13.

Spetta al comandante generale della Regia guardia di finanza, per gli ufficiali del Corpo, la facoltà di concedere l'autorizzazione di cui all'art. 18 — ultimo comma — della legge 7 giugno 1934, n. 899, modificato dall'art. 14 del R. decreto-legge 16 giugno 1937, n. 944, per i casi previsti dall'art. 13 delle relative norme esecutive.

Art. 14.

I quadri di avanzamento sono approvati e resi esecutivi mediante decreto del Ministro per le finanze.

Art. 15.

Agli effetti dell'avanzamento, gli ufficiali in servizio permanente della Regia guardia di finanza sono inscritti, distinti per grado, in apposito ruolo di anzianità.

Art. 16.

L'ufficiale prescelto per l'avanzamento ed inscritto sul quadro di avanzamento ad anzianità, a scelta ordinaria o speciale, non può essere promosso se non ha compiuto i seguenti periodi di comando o di servizio:

a) tenente: due anni di effettivo comando di tenenza territoriale, anche se in colonia, o di stazione naviglio, o di nucleo di P. T. I., complessivamente compiuti nei gradi di sottotenente e di tenente;

b) capitano: tre anni di effettivo comando di compagnia territoriale, anche se in colonia, o di distaccamento coloniale, o di nucleo di P. T. I.;

c) tenente colonnello: due anni complessivamente compiuti nei gradi di maggiore e di tenente colonnello, di effettivo comando di circolo, di corrispondente reparto in colonia o di nucleo di P. T. I., ed un anno, compiuto nel grado di tenente colonnello, nella carica di gestore o in altri incarichi che saranno stabiliti dal Ministro per le finanze;

d) colonnello: due anni di comando di legione territoriale od allievi o di corrispondente reparto in colonia, o della Scuola ufficiali, oppure di funzioni di capo dell'Ufficio segreteria o dell'Ufficio servizio e di P. T. I. del Comando generale del Corpo.

Art. 17.

I giudizi di cui all'art. 31 del R. decreto-legge 16 giugno 1937, n. 944, vengono emessi — in quanto riesca possibile — secondo le norme e la procedura previste nel Regio decreto-legge stesso e nel R. decreto 29 luglio 1937, n. 1494, e successive modificazioni, tenendo tuttavia presente:

a) che per gli ufficiali i quali, durante la guerra, hanno frequentato la Scuola allievi ufficiali della Regia guardia di finanza, i punti minimi totali di cui all'art. 10 del R. decreto 29 luglio 1937, n. 1494, sono ridotti di tanti quarti di punto (25/100) quanti sono i mesi e le frazioni di mese trascorsi presso la scuola medesima;

b) che per gli ufficiali i quali, per ragione di età, non abbiano potuto parteciparo alla guerra 1915-1918, il punto totale minimo di cui all'art. 10 citato alla precedente lettera a), sarà dato dalla somma di quelli parziali di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 del R. decreto 29 luglio 1937, n. 1494, ed, eventualmente, di quelli precedenti. Lo stesso punto totale minimo sarà richiesto per gli ufficiali che si trovarono nell'impossibilità di partecipare alla guerra per ragioni di età e successivamente perchè allievi della Scuola allievi ufficiali del Corpo;

c) che per gli ufficiali i quali non abbiano partecipato alla guerra perchè nel corso di essa si trovarono per alcun tempo nell'impossibilità di farlo per ragioni di età o perchè allievi della Scuola allievi ufficiali del Corpo, ovvero per entrambi i motivi, i punti minimi totali stabiliti nell'art. 10 del R. decreto 29 luglio 1937, n. 1494, sono ridotti di tanti quarti di punto (25/100) quanti sono i mesi e le frazioni di mese durante i quali si trovarono nelle condizioni anzidette.

Art. 18.

L'apposita Commissione che, ai sensi del quarto comma dell'art. 31 del R. decreto-legge 16 giugno 1937, n. 944, è chiamata a procedere all'assegnazione dei punti decisivi, è composta:

a) dei tre generali di brigata comandanti di zona del Corpo e del generale di brigata del Regio esercito addetto, sotto la presidenza del più anziano dei tre generali comandanti di zona;

b) dei tre medesimi generali di brigata comandanti di zona, sotto la presidenza del comandante generale del Corpo, nei casi in cui quest'ultimo o il generale di divisione comandante in secondo del Corpo, siano stati chiamati a pronunziare giudizi di grado ai sensi del precedente art. 10.

La Commissione è assistita da un ufficiale superiore del Corpo stesso, con funzioni di segretario, senza voto.

Art. 19.

Le norme ed i programmi del corso valutativo per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di maggiore e degli esami per l'avanzamento a scelta speciale nonchè i punti minimi per l'idoneità saranno fissati con decreto Reale.

Art. 20.

L'avanzamento degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra della Regia guardia di finanza, riassunti in servizio a tenore della legge 13 dicembre 1928, n. 2844, per quanto non è stabilito dal presente decreto, è regolato dalle norme contenute negli articoli 5 e 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3257; nell'art. 12 del R. decreto 29 luglio 1937, n. 1494, e nell'art. 111 della citata legge sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, aggiornato dall'art. 6 del R. de-

creto-legge 5 marzo 1935, n. 445, convertito in legge 13 giugno 1935, n. 1134, e dall'art. 64 del R. decreto-legge 16 giugno 1937, n. 944.

Art. 21.

Alle quattro categorie degli ufficiali in congedo della Regia guardia di finanza corrispondono altrettanti ruoli di anzianità, nei quali gli ufficiali stessi vengono inscritti distintamente per categoria di appartenenza e per gradi.

Art. 22.

Per gli ufficiali in congedo che, al momento della compilazione degli specchi di avanzamento, siano da almeno un mese in servizio temporaneo, e per quelli mutilati ed invalidi riassunti, i giudizi di avanzamento sono pronunziati dalle autorità e con la procedura stabilita per i pari grado del servizio permanente.

Art. 23.

Per l'applicazione dell'art. 116 della legge 7 giugno 1934, n. 899, il Comando generale della M. V. S. N. segnala con particolare rapporto al Ministero delle finanze (Comando generale della Regia guardia di finanza) gli ufficiali della Regia guardia di finanza che si trovino, a suo avviso, nelle condizioni di essere presi in esame ai fini dell'avanzamento per merito eccezionale.

Il rapporto anzidetto viene quindi trasmesso alle competenti autorità giudicatrici della Regia guardia di finanza, perchè possano esprimere il parere in merito all'avanzamento di cui sopra.

Art. 24.

In deroga ai limiti di età indicati dalla tabella n. 1 annessa alla legge 16 giugno 1935, n. 1026, quale risulta sostituita dalla tabella *B* allegata al R. decreto-legge 16 giugno 1937, n. 944, restano ferme, per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Regia guardia di finanza, le disposizioni di cui all'art. 19 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, e all'art. 1 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 874, modificato dall'art. 3 del R. decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 132, convertito nella legge 23 agosto 1929, n. 1728.

Art. 25.

Oltre le esclusioni previste dalla legge 16 giugno 1935, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, non possono far parte del Consiglio di disciplina, che deve giudicare l'ufficiale della Regia guardia di finanza:

a) il comandante generale e il comandante in secondo del Corpo;

b) gli ufficiali del Corpo, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica eventualmente addetti al Ministero delle finanze o al Comando generale della Regia guardia di finanza o istruttori presso istituti del Corpo.

Art. 26.

La proposta di sottoporre al Consiglio di disciplina un ufficiale del Corpo, in seguito a regolare inchiesta eseguita secondo le norme stabilite per il Regio esercito, viene trasmessa al Comando generale, per via gerarchica, dall'autorità inquirente.

Art. 27.

Nei casi di corresponsabilità di ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza, viene ordinato un unico Consiglio e gli ufficiali del Corpo, ove non siano di grado più elevato, o più anziano, seguono in giudizio, per quanto riguarda la competenza ad ordinare il Consiglio di disciplina, la sorte dell'ufficiale corresponsabile più elevato in grado o più anziano dell'Esercito o della Marina o dell'Aeronautica.

Nel caso che l'ufficiale più elevato in grado o più anziano, tra i corresponsabili appartenga alla Regia guardia di finanza, il Consiglio viene ordinato dal Ministro per la guerra in relazione al grado dell'ufficiale del Corpo.

Gli accertamenti disciplinari saranno svolti dall'autorità dalla quale dipende il più elevato in grado o il più anziano degli ufficiali corresponsabili.

Art. 28.

Nei casi di corresponsabilità di cui al precedente articolo, almeno uno dei componenti del Consiglio deve essere ufficiale della Regia guardia di finanza.

La presidenza del Consiglio spetta all'ufficiale del Corpo, se appartiene al Corpo stesso l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano di quelli sottoposti a consiglio.

Qualora nelle mancanze siano implicati ufficiali del Corpo e ufficiali dell'Esercito o della Marina o dell'Aeronautica, i due membri del Consiglio saranno ufficiali del Corpo, se il presidente sarà tratto dal gruppo designato dall'altra autorità interessata.

L'ufficiale o gli ufficiali del Corpo che devono far parte del Consiglio di disciplina, sono designati dal Comando generale.

Nel caso in cui il Collegio disciplinare risulti composto di quattro membri, a parità di voti, il verdetto si considererà favorevole all'inquisito.

Art. 29.

Nei casi di corresponsabilità di cui all'art. 27, l'autorità inquirente del Corpo trasmette, per via gerarchica, gli atti d'inchiesta al Comando generale, cui spetta di provvedere all'ulteriore inoltro degli atti stessi all'autorità dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, da cui dipende l'ufficiale corresponsabile più elevato in grado o più anziano, ovvero al Ministro per la guerra al quale spetta di ordinare il Consiglio, se l'ufficiale più elevato in grado o più anziano appartiene alla Regia guardia di finanza.

Art. 30.

Il Consiglio di disciplina convocato per giudicare esclusivamente ufficiali della Regia guardia di finanza deve essere composto di ufficiali in s.p.e. del Corpo, aventi il grado indicato nella tabella in vigore per il Regio esercito. A tal fine nella circoscrizione di ciascun corpo di armata è istituito — su designazione dei rispettivi Comandi di zona del Corpo stesso — un Consiglio di disciplina annuale, per ciascun grado indicato nella tabella anzidetta.

Nel caso che nella lista non risulti un numero sufficiente di ufficiali dei gradi prescritti dalla tabella di composizione si ricorre ad ufficiali del Corpo residenti nella circoscrizione del Comando di corpo d'armata la cui sede è più vicina e, successivamente, con lo stesso criterio di vicinanza di spazio, nella circoscrizione di altri Comandi di corpo d'armata.

Art. 31.

I Consigli di disciplina si svolgono alla sede dei generali di brigata o presso il Comando generale del Corpo, secondo che trattasi di ufficiali inferiori e superiori, ovvero di ufficiali generali.

Art. 32.

Il verbale e gli atti del procedimento disciplinare, insieme con ogni altro documento od atto che vi si connetta, saranno inviati dal presidente del Consiglio di disciplina al Comando generale del Corpo.

Art. 33.

Per l'ufficiale sottoposto a Consiglio di disciplina in seguito ad ordine del Ministro per la guerra, ai termini dell'art. 27, il Ministro stesso, ultimate le operazioni del Consiglio e prese le sue decisioni, ne trasmette gli atti al Ministro per le finanze per i conseguenti provvedimenti.

Art. 34.

Gli ufficiali della Regia guardia di finanza che nelle Colonie si rendano responsabili di atti reputati incompatibili col grado, possono essere sottoposti a Consiglio di disciplina, per decisione del Ministro per le finanze, in seguito a proposta del Comandante del Regio Corpo delle truppe coloniali o direttamente, previa formale inchiesta da svolgere ad iniziativa del Comandante anzidetto o del Ministro per le finanze.

Art. 35.

L'ufficiale deferito al Consiglio di disciplina viene immediatamente rimpatriato dalla Colonia e deve presentarsi al Comando della legione da cui dipendono i distaccamenti coloniali, che lo assumerà, ad ogni effetto, in forza, qualunque sia il reparto cui egli apparteneva prima del suo trasferimento in Colonia.

Il Consiglio avrà luogo secondo le disposizioni vigenti per gli ufficiali di stanza nel Regno.

Art. 36.

Nei casi di corresponsabilità di ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, l'inchiesta viene ordinata dal comandante delle truppe in Colonia, ed affidata ad un ufficiale generale o superiore dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, a seconda che il più elevato in grado o il più anziano fra gli ufficiali corresponsabili appartenga all'Esercito ovvero alla Guardia di finanza, alla Marina, all'Aeronautica.

Art. 37.

La decisione di deferimento al Consiglio di disciplina, di tutti o di parte degli ufficiali inquisiti, spetta al Ministro da cui dipende il più elevato in grado o più anziano di quelli ritenuti passibili di deferimento al Consiglio di disciplina. Nel caso in cui l'ufficiale più elevato in grado o più anziano tra i corresponsabili appartenga alla Regia guardia di finanza, il Consiglio viene ordinato dal Ministro per la guerra.

Art. 38.

Nel caso di corresponsabilità di cui al precedente art. 36, il Consiglio avrà luogo nel Regno secondo le disposizioni di cui alla legge sullo stato degli ufficiali, osservate, per gli ufficiali della Regia guardia di finanza, le particolari disposizioni contenute nel presente decreto, e sarà formato o convocato dal comandante del Corpo d'armata di Roma o dal comandante del Dipartimento marittimo dell'Jonio e del Basso Adriatico o dal comandante della Terza zona aerea territoriale, a seconda che la decisione di deferimento al Consiglio sia stata presa dal Ministro per la guerra, per la marina o per l'aeronautica.

Art. 39.

In deroga al disposto del precedente art. 1 restano fermi per i sottufficiali della Regia guardia di finanza:

a) l'art. 23 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, modificato dall'art. 16 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, e il R. decreto legge 9 marzo 1936, n. 456, per il conferimento dell'impiego civile;

b) gli articoli 1 a 6 dell'anzidetto R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, per la posizione di servizio sedentario.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 40.

Le disposizioni contenute nell'art. 16 del presente decreto non si applicano agli ufficiali compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione nei quadri sino al 1940 incluso. Per gli ufficiali, invece, compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione nei quadri di avanzamento:

a) per l'anno 1941, i periodi di comando, di servizio, di carica od incarichi stabiliti dal citato art. 16, sono ridotti di due anni per i gradi di capitano e di tenente colonnello, e di un anno per i gradi di tenente e di colonnello;

b) per l'anno 1942, i periodi medesimi sono ridotti di un anno limitatamente ai gradi di capitano e di tenente colonnello: per questi ultimi cumulativamente nei comandi, servizi, carica od incarichi di cui al ripetuto art. 16.

Le disposizioni medesime non si applicano inoltre agli ufficiali che abbiano già integralmente compiuto i periodi di comando di reparto o di servizio prescritti dalle disposizioni vigenti per il Corpo anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 41.

I quadri di avanzamento in vigore per l'anno 1937 conservano la loro validità sino al 31 dicembre dell'anno stesso, salva l'applicazione dell'art. 20 — secondo comma — della legge 7 giugno 1934, n. 899, per la formazione di quadri suppletivi di avanzamento ad anzianità e a scelta ordinaria.

Art. 42.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 43.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1937 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 391, *foglio* 28. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 novembre 1937-XVI, n. 1928.
Elevazione a Ministero del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2263;
Visto il R. decreto 29 dicembre 1935-XIV, n. 2186, riguardante l'istituzione del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute è elevato a Ministero.
Il presente decreto entrerà in vigore dalla sua data e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 169. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 16 novembre 1937-XVI.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Torino.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Torino, approvato con R. decreto 20 maggio 1928, n. 1260;
Vedute le deliberazioni in data 26 aprile 1937-XV e 21 giugno 1937-XV del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Torino;
In conformità alla deliberazione del Comitato dei Ministri in data 22 ottobre 1937-XV;
Sulla proposta del capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Torino, allegato al presente decreto, composto di n. 63 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 novembre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3979)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 16 novembre 1937-XVI.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Verona e Vicenza.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967; ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Verona e Vicenza, approvato con R. decreto 17 agosto 1928, n. 1967, e successivamente modificato con R. decreto 17 marzo 1930, n. 324;
Veduta la deliberazione in data 27 aprile 1937-XV del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Verona e Vicenza;
Veduti i pareri espressi dai podestà dei comuni di Verona, Vicenza e Legnago e dal commissario prefettizio del comune di Bassano del Grappa;
In conformità alla deliberazione del Comitato dei Ministri in data 22 ottobre 1937-XV;
Sulla proposta del capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Verona e Vicenza, allegato al presente decreto, composto di n. 38 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 novembre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3980)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 16 novembre 1937-XVI.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Tortona (Alessandria).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Tortona, approvato con R. decreto 13 luglio 1911, n. 896;

Vedute le deliberazioni in data 20 maggio 1936-XIV e 4 aprile 1937-XV dell'assemblea generale dei soci, e in data 7 marzo 1936-XIV e 25 marzo 1937-XV del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Tortona;
In conformità alla deliberazione in data 22 ottobre 1937-XV del Comitato dei Ministri;
Sulla proposta del capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Tortona, allegato al presente decreto, composto di n. 70 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 novembre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo: Mussolini.

(3978)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 16 novembre 1937-XVI.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Jesi (Ancona).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Iesi, approvato con R. decreto 28 maggio 1934-XII, n. 1085;
Vedute le deliberazioni in data 26 marzo 1936-XIV e 30 marzo 1937-XV dell'assemblea generale dei soci, e in data 24 marzo 1936-XIV, 10 febbraio 1937-XV, 30 marzo 1937-XV e 21 maggio 1937-XV, del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Iesi;
In conformità alla deliberazione del Comitato dei Ministri in data 22 ottobre 1937-XV;
Sulla proposta del capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Jesi, allegato al presente decreto, composto di n. 102 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 novembre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo: Mussolini.

(3981)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 15 novembre 1937-XVI.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Cassa rurale di depositi e prestiti in Cigole (Brescia), in liquidazione.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di applicare alla liquidazione in corso della Cassa rurale di depositi e prestiti in Cigole (Brescia) la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Ritenuto che la liquidazione dell'azienda predetta rende necessaria l'adozione del provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito, già concessa alla Cassa rurale di depositi e prestiti in Cigole (Brescia) in liquidazione, è revocata e la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa rurale stessa è sostituita con la procedura regolata dal titolo VII, capo III del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo: Mussolini.

(4011)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 17 novembre 1937-XVI.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Fano (Pesaro) a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, limitatamente al territorio dei comuni di Fano, Cartoceto e Mondolfo in provincia di Pesaro.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con proprio decreto del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduta la domanda della Cassa di risparmio di Fano in data 15 giugno 1937-XV;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Fano è autorizzata, limitatamente al territorio dei comuni di Fano, Cartoceto e Mondolfo (in provincia di Pesaro), a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso Regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 novembre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo: Mussolini.

(4054)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di Cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società Anonima Cooperativa edificatrice Marina di Populonia in Firenze, costituita il 17 gennaio 1927, con rogito notaio dott. Tommaso Gaeta, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(4035)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario del canale Serro in provincia di Cuneo.

Con R. decreto 1° luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto successivo, al registro 12, foglio 121, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario del canale Serro, nel comune di Beinette (Cuneo).

(4038)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto delle case popolari di Monfalcone.

Con R. decreto 23 settembre 1937, è stato prorogato al 31 dicembre 1937 il termine assegnato al Regio commissario preposto alla gestione straordinaria dell'Istituto delle case popolari di Monfalcone.

(4039)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per conversione di certificati di rendita del consolidato 5 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 20.

E' stata chiesta la conversione in prestito redimibile 3.50 per cento (1934) ed il successivo tramutamento in titoli al portatore dei certificati di rendita Consolidato 5 per cento n. 77414 - 77415 rispettivamente di L. 100 e di L. 50 di rendita annua, entrambi intestati a Gatto Gregorio di Domenico, domiciliato a Thomas W. Va. (U. S. A).

Poichè detti certificati di consolidato 5 per cento sono stati prodotti mancanti di più della metà del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del titolo), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alle richieste operazioni ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 23 settembre 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(3364)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 25.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19 — Data: 8 agosto 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Poccia Luigi fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: 9 titoli consolidato 5 per cento, capitale L. 25.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 59 — Data: 11 dicembre 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza, Sondrio — Intestazione: Grinaldi Attilio fu Giuliano — Titoli del Debito pubblico: 1 certificato consolidato 3,50 %, rendita L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 — Data: 3 febbraio 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza, Reggio Calabria — Intestazione: Marazzita Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: 1 certificato rendita 3,50 %, capitale L. 67.700.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 5 novembre 1937 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(3891)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 233

Media dei cambi e dei titoli

del 24 novembre 1937-XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95,08
Francia (Franco)	64,65
Svizzera (Franco)	439,75
Argentina (Peso carta)	5,575
Belgio (Belga)	3,2325
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,90
Danimarca (Corona)	4,2445
Norvegia (Corona)	4,7775
Olanda (Fiorino)	10,56
Polonia (Zloty)	360,42
Portogallo (Scudo) (Cambio di Clearing)	0,8643
Svezia (Corona)	4,9020
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5817
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1020
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	5,6264
Rendita 3,50 % (1906)	74,45
Id. 3,50 % (1902)	72,20
Id. 3,00 % Lordo	51,325
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,125
Rendita 5 % (1935)	94,425
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,175
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,40
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,225
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,475
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,10
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,275

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti in Cigole (Brescia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di depositi e prestiti in Cigole (Brescia) ed a sostituire la procedura di liquidazione ordinaria della cassa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge;

Dispone:

Il rag. Giulio Minini di Carlo è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti in Cigole (Brescia) ed i signori Domenico Francesconi fu Francesco, dott. Paride Job fu Pasquale e Mazzolari Giuseppe fu Ferdinando, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 67 del Regio decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4012)

Conferma in carica del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ghilarza (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduta la proposta dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna;

Dispone:

Il signor Oppo Salvatore fu Giovanni Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ghilarza (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4025)

Conferma in carica del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nicosia (Enna).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduta la proposta del Banco di Sicilia - Sezione di credito agrario;

Dispone:

Il signor Barone La Motta Giuseppe fu Gaetano è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nicosia (Enna).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4026)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di S. Rocco in Carife (Avellino) e di Pomarico (Matera).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Vedute le proposte del Banco di Napoli - Sezione di credito agrario;

Dispone:

Sono confermati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
Grimaldi avv. Pietro fu Filippo, per la Cassa comunale di credito agrario di S. Rocco in Carife (Avellino);
Agneta Giovanni fu Michele, per la Cassa comunale di credito agrario di Pomarico (Matera).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4027)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Baressa (Cagliari) e di Serdiana (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna;

Dispone:

Sono nominati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
Lampus Paolo fu Francesco, per la Cassa comunale di credito agrario di Baressa (Cagliari);

Loi Melis Antonio fu Giovanni, per la Cassa comunale di credito agrario di Serdiana (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4028)

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Bastia Umbra (Perugia) e di Ferentino (Frosinone).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Bastia Umbra (Perugia) e di Ferentino (Frosinone);

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4029)

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Montecalvo Irpino (Avellino), Fossalto (Campobasso), Crotone (Catanzaro), Canna, Firmo, Terranova da Sibari (Cosenza) e S. Nicandro Garganico (Foggia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Montecalvo Irpino, in provincia di Avellino; di Fossalto, in provincia di Campobasso; di Crotone, in provincia di Catanzaro; di Canna, di Firmo e di Terranova da Sibari, in provincia di Cosenza; di S. Nicandro Garganico, in provincia di Foggia;

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4030)

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Vallelunga Pratameno (Caltanissetta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduta la proposta del Banco di Sicilia - Sezione di Credito agrario;

Dispone:

Il signor Chinetti Clemente di Carlo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Vallelunga Pratameno (Caltanissetta).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4031)

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tramutola (Potenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130 riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduta la proposta del Banco di Napoli - Sezione di credito agrario;

Dispone:

Il comm. avv. Giuseppe Rautiis è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tramutola (Potenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4032)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale « Beato Simone Fidati » di Cascia (Perugia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto del Capo del Governo in data 25 settembre 1936-XIV con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito ed a mettere in liquidazione la Cassa rurale « Beato Simone Fidati » di Cascia (Perugia) secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 25 settembre 1936-XIV con il quale si è nominato il rag. Giovannangelo Di Pilla commissario liquidatore della Cassa rurale suindicata;
Considerato che il predetto rag. Di Pilla ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Luigi Altieri è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale « Beato Simone Fidati » di Cascia (Perugia) in sostituzione del rag. Giovannangelo Di Pilla, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato: AZZOLINI.

(4033)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI FROSINONE

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il proprio decreto in data 20 gennaio 1936 col quale veniva bandito il concorso ai posti di levatrice condotta vacanti nei comuni di Fontechiari, Pofi, S. Apollinare, Alatri (2ª condotta);
Visto il decreto Ministeriale di nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso con sede presso il Ministero dell'interno;
Vista la graduatoria stabilita dalla predetta Commissione giudicatrice;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso ai posti di levatrice condotta di cui sopra vacanti al 30 novembre 1935:

1. Zoccola Elena . . . . punti 53,75
2. Salvischiani Odetta . . . . » 52,50
3. Redivivo Domenica . . . . » 47,50
4. Fiore Leonina . . . . » 44,37
5. Bonavolontà Lucia . . . . » 42,18
6. Pescatori Gisella . . . . » 40,93

Frosinone, addì 10 novembre 1937 - Anno XVI

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il proprio decreto di pari numero in data 10 novembre 1937 col quale è stata approvata la graduatoria del concorso ai posti vacanti di levatrice condotta nei comuni di Fontechiari, Pofi, S. Apollinare, Alatri (2ª condotta);
Viste le domande presentate dalle candidate risultate vincitrici, e l'ordine di preferenze delle sedi da esse indicate;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti levatrici sono dichiarate vincitrici del concorso di cui sopra e destinate a prestare servizio nella sede a fianco di ciascuna indicata:

1. Zoccola Elena - Pofi.
2. Salvischiani Odetta - Alatri 2ª condotta.
3. Redivivo Domenica - S. Apollinare.
4. Bonavolontà Lucia - Fontechiari.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.
Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi contro il presente provvedimento decorre dalla data di sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Frosinone, addì 10 novembre 1937 - Anno XVI

Il Prefetto.

(3968)

REGIA PREFETTURA DI VITERBO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Vista la lettera n. 2541 del 5 ottobre 1937-XV del podestà di Bieda ed il telegramma del 13 novembre 1937-XVI del podestà di Corchiano, con i quali si comunicava a questo ufficio che i dott. Tittarelli Mario e De Cicco Vittorio, designati con decreto n. 18599 del 16 agosto decorso, per la nomina a medico condotto rispettivamente dei Comuni sopraindicati, hanno rinunziato al posto della condotta medica;
Considerato che si rende quindi necessario provvedere alla designazione di altri candidati per dette sedi, secondo l'ordine della graduatoria approvata con decreto n. 17930 del 7 agosto 1937-XV, e tenuto conto delle designazioni di sede fatte dai concorrenti nelle rispettive domande;
Visti gli articoli 23, 26, 55 e 56 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 18599 del 16 agosto 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 settembre successivo, i seguenti candidati, risultati idonei, sono designati per la nomina nelle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1. Signoriello Vito Domenico - Corchiano.
2. Patrizi Mario - Bieda (frazione S. Giovanni di Bieda).

I podestà dei Comuni interessati, ciascuno per la sua parte, sono incaricati della esecuzione del presente decreto ai sensi di legge.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'Albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 13 novembre 1937 - Anno XVI

Il prefetto: VENDITTELLI.

(4041)

REGIA PREFETTURA DI FERRARA

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visti i verbali e la graduatoria formulati dalla Commissione giudicatrice per il concorso al posto di medico condotto nel comune di Cento (condotta di Dodici Morelli) bandito con decreto Prefettizio in data 29 marzo 1936;
Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1285, nonchè l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso al posto di medico condotto di Cento (frazione Dodici Morelli):

1. Sani dott. Mario di Silverio, titoli 4,46/50, prove pratiche 38,75/50, totale 43,21.
2. Pannone dott. Giuseppe di Pasquale, titoli 3,07/50, prove pratiche 36,87/50, totale 39,94.
3. Gagliardi dott. Pietro di Giulio, titoli 3,05/50, prove pratiche 35/50, totale 38,05.

Ferrara, addì 9 novembre 1937 - Anno XVI

p. *Il prefetto*: MORANDI.

(4043)

REGIA PREFETTURA DI RAGUSA

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Veduto il proprio decreto del 21 dicembre 1935, col quale venne bandito il concorso per titoli ed esami per coprire due posti di levatrice condotta vacanti nel comune di Modica alla data del 30 novembre 1935;

Veduti i successivi decreti con cui vennero prorogati i termini per partecipare a detto concorso;

Veduta la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice e riscontrata regolare la procedura del concorso;

Veduto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso di cui sopra:

1° Triberio Concetta . . . . . punti 52,23/100
2° Cassisi Luigia . . . . . . » 48/100
3° Buscema Maria . . . . » 45,83/100

Il podestà del comune di Modica è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Ragusa e pubblicato per otto giorni consecutivi agli albi della Prefettura e del comune di Modica.

Ragusa, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Veduto il proprio decreto di pari data e numero col quale si approva la graduatoria delle candidate al concorso a due posti vacanti di levatrice condotta nel comune di Modica bandito con decreto prefettizio del 21 dicembre 1935;

Veduto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso ai posti di levatrice condotta di cui alle premesse, le seguenti candidate per i posti a fianco di ciascuna indicati:

1° Triberia Concetta, 4ª condotta (quartiere Milano-Palermo, Scala, Mandrazzi, Carlo Papa, S. Anna, S. Salvatore, Giudei, Cartellone, Ezandinos, S. Francesco).

2° Cassisi Luigia, 1ª condotta (quartiere S. Teresa, S. Nicola, corso Vittorio Emanuele, S. Teodoro, Fontana, S. Antonio, Consolo, S. Giovanni, Carcere, Egitto, Regina Margherita).

Il podestà del comune di Modica è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi agli atti della Prefettura e del comune di Modica.

Ragusa, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

Il Prefetto.

(4044)

REGIA PREFETTURA DI ASCOLI PICENO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visto il decreto Prefettizio n. 14876, con cui si approva la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1935;

Visto il precedente decreto Prefettizio n. 18626 del 29 ottobre 1937-XVI, con cui si dichiarava vincitore per la condotta veterinaria formata dal Consorzio Montefiore dell'Aso-Massignano, il dott. Fabbri Primo;

Considerato che il detto dott. Fabbri ha rinunciato alla condotta stessa;

Visto il testo unico della legge sanitaria nonchè il regolamento sui concorsi sanitari;

Decreta:

Il dott. Bebi Francesco è dichiarato vincitore per la condotta veterinaria formata dal Consorzio Montefiore dell'Aso-Massignano.

Il presidente del Consorzio suddetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ascoli Piceno, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

Il prefetto: FORMICA.

(4045)

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visto il precedente decreto Prefettizio n. 14876 del 7 agosto 1937-XV, con cui si approva la graduatoria dei concorrenti al posto di veterinario condotto vacante in Provincia al 30 novembre 1935 e si dichiarava vincitore per il Consorzio Pedaso, Altidona e Campofilone il dott. Fabbri Primo;

Vista la rinuncia presentata dallo stesso dott. Fabbri;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie nonchè il regolamento dei concorsi sanitari;

Decreta:

Il dott. Nicolai Alessandro è dichiarato vincitore della condotta veterinaria formata dal Consorzio dei comuni Pedaso, Altidona e Campofilone;

Il presidente del Consorzio è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ascoli Piceno, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

Il prefetto: FORMICA.

(4046)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.